



Università degli Studi di Enna “Kore”

Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione

TESI DI LAUREA

Interventi educativi e di recupero in carcere

Allievo:

Giuseppe Bonasera

Relatore:

Ch.mo Prof. Stefano Salmeri

ANNO ACCADEMICO 2014 – 2015

Desidero ricordare tutti coloro che mi hanno aiutato nella stesura della tesi con suggerimenti, critiche ed osservazioni: a loro va la mia gratitudine.

Ringrazio anzitutto il professore e Relatore Stefano Salmeri: senza il suo supporto e la sua guida sapiente questa tesi non esisterebbe.

Un ringraziamento particolare va ai colleghi ed agli amici che mi hanno incoraggiato o che hanno speso parte del proprio tempo per leggere e discutere con me le bozze del lavoro.

Vorrei infine ringraziare le persone a me più care: i miei amici, tutta la mia famiglia e soprattutto i miei genitori che mi hanno supportato durante tutto il mio percorso universitario.

Indice

Abstract in italiano	pag. 4
Abstract in inglese	pag. 5
Introduzione	pag. 6
CAPITOLO I	
Il carcere moderno e la rieducazione del detenuto	
I.1. Origine delle moderne istituzioni carcerarie e progressiva trasformazione	pag. 10
I.2. <i>Excursus</i> legislativo: dall'Italia post-unitaria e Ordinamento Penitenziario vigente	pag. 14
I.3. La rieducazione in carcere e l'educatore penitenziario	pag. 21
CAPITOLO II	
La popolazione detenuta in Italia	
II.1. Il carcere minorile	pag. 28
II.2. Detenuti adulti	pag. 30
II.3. La maternità in carcere	pag. 35
CAPITOLO III	
L'innovazione nella detenzione: Alternative e processi educativi	
III.1. I trattamenti rieducativi	pag. 41
III.2. Misure alternative alla detenzione	pag. 46
III.3. Tre esperienze condotte in Italia	pag. 53
Conclusioni	pag. 56
Bibliografia	pag. 59

Abstract in italiano

Il tema della tesi è duplice riferendosi al recupero in carcere e agli interventi educativi, punti deboli del sistema carcerario italiano. Ogni considerazione è contestualizzata nell'ambito del sistema carcerario italiano tenendo conto delle condizioni in cui versano gli istituti penitenziari, tralasciando eventuali confronti con altri Paesi, regolamentati da leggi differenti e organizzati in modo diverso.

Per approfondire il tema viene condotta un'analisi del percorso che ha portato dalla nascita del carcere moderno all'affermazione del concetto di rieducazione e alla definizione della figura dell'educatore penitenziario, concentrandosi anche sulla tipologia della popolazione detenuta in Italia: dai minori agli adulti, ai bambini reclusi con un genitore.

Il *focus* verte sulla pratica e sull'importanza della rieducazione dal punto di vista pedagogico, vengono perciò proposti alcuni trattamenti rieducativi realizzabili in carcere riservando sempre una particolare attenzione al delicato tema della genitorialità.

Infine sono presentate le esperienze condotte in tre carceri italiani, a dimostrazione del fatto che dare avvio a percorsi e ad esperienze coinvolgenti è uno stimolo fondamentale per i detenuti, soprattutto se si instaura un legame tra il dentro e il fuori.

Nonostante, però, se ne sia dimostrata l'indiscutibile validità, il trattamento rieducativo in carcere è ancora troppo poco curato. Probabilmente soltanto superando le problematiche che stanno a monte dei sistemi penitenziario, giurisprudenziale e socio-assistenziale, l'educatore penitenziario potrà trovarsi nelle condizioni ottimali per esercitare il ruolo che istituzionalmente gli compete.

Abstract in inglese

This thesis analyses a topic that pose a threat to the italian prison system: the insufficient prisoners' rehabilitation and the unsatisfactory educational interventions. All observations are exclusively related to the italian prison system, whitout a reference to other countries' prison systems, which are regulated by different laws and organized with different methods.

At the beginning it retraces the affirmation of the role of prison educator, from the birth of modern prison. Then I analysed the italian imprisoned population: adolescents, adults, but also children that are incarcerated with one of thier parents.

The focus of this thesis deals with the pedagogical value of the prison rehabilitation, presenting some exemples of re-education treatments which could be realized and paying attention to the complex topic of the parenthood.

At the end it describes some experiences, which took place in three of our italian prisons, to prove that these treatments are a very important incentive for prisoners.

Anyway, even if the prison educator's role is considered as important, the italian prison system needs to resolve some problems that threaten this figure to allow the practise of this profession.

Introduzione

Ancora oggi il carcere adempie in maniera quasi dominante alla funzione punitiva, al punto che carcere e pena vengono considerati dall'opinione pubblica quasi sinonimi. La pena detentiva è la più afflittiva e punitiva delle pene. Non si può parlare di rieducazione e di funzione rieducativa della pena senza parlare di detenzione e senza parlare di carcere. Il carcere resta tuttora, in Italia, il tipo di condanna maggiormente diffuso e il più paradigmatico nell'indagine sulla reale efficacia rieducativa della pena.

In questo elaborato si è cercato di capire come si è arrivati a pensare che la pena detentiva sia l'unico tipo di condanna in grado di adempiere alla sua funzione punitiva e quanto sia possibile oggi implementare percorsi di rieducazione all'interno del sistema penitenziario italiano.

Per tentare di dare una risposta alla domanda si è scelto di organizzare l'elaborato partendo dall'evoluzione storica della funzione della pena sino a giungere alla nascita di un modello di detenzione improntato sulla rieducazione del condannato. Si è voluto, inoltre, comprendere quanto e come, effettivamente, sia possibile oggi tradurre in concreto il concetto di rieducazione nel contesto delle strutture e delle culture presenti nel penitenziario.

Il carcere non rappresenta di per sé un valore, ma una sconfitta, ne esce perdente l'impegno a puntare sulla libertà dell'uomo, del colpevole, ma anche di ogni cittadino. La pena detentiva non è il trionfo della giustizia, ma il segno della resa ad una condizione nella quale la giustizia non riesce a raggiungere il suo vero scopo. Per questo un sistema penale che faccia perno soltanto sul carcere è un sistema che fallisce in quello che dovrebbe essere il suo intento principale, ovvero tendere alla rieducazione del condannato.

La *Costituzione* italiana stessa, infatti, sancisce all'art. 27 comma 3 che: *“le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”*. Questo è il presupposto essenziale e irrinunciabile da cui si deve partire quando si parla di pene e della loro funzione.

La funzione rieducativa non può essere abbandonata o passare in secondo piano. La pena senza rieducazione è privata della sua essenza, è solo un pretesto per allontanare il reo dalla società, è solo una forma di afflizione fine a se stessa, un sacrificio inutile, se non addirittura dannoso, del diritto alla libertà dell'individuo.

Il carcere, inoltre, è un luogo che appare sempre meno idoneo ad occuparsi di fornire, a chi vi è confinato, gli strumenti necessari per intraprendere un cammino rieducativo che lo porti ad essere pronto a rifare, come uomo nuovo, il suo ingresso nella società. Per di più, molte sono le problematiche, che oggi sono affrontate all'interno dell'istituzione carceraria, ma che si presterebbero meglio a soluzioni diverse e più appropriate.

Il detenuto non può cessare di essere considerato persona portatrice di bisogni e di esigenze specifiche. Dal concetto di depersonalizzazione

dell'istituzione totale carceraria e di mera afflittività della pena si passa, dunque, a quello di individualizzazione del trattamento al fine del riadattamento sociale del detenuto e l'educatore diviene, così, la figura atta al perseguimento dell'obiettivo.

La mancanza di fondi per finanziare qualsiasi attività, la carenza di personale penitenziario e, soprattutto, l'assenza di una volontà delle forze politiche di andare oltre le risposte-tampone, le soluzioni provvisorie a problemi fin troppo urgenti, e sempre volte a non scontentare quell'opinione pubblica secondo la quale il carcere deve essere luogo di sofferenza, hanno fatto sì che il carcere diventasse una sorta di parcheggio per delinquenti, un luogo di segregazione dove la prospettiva di rieducazione, invece di essere un risultato cui tendere quotidianamente tramite un trattamento mirato, non è altro che una speranza virtuale e miracolistica.

Il carcere, quindi, a causa della situazione in cui versa, non è certo in grado di rispettare ciò che la *Costituzione* gli impone. Dal momento che l'ideale rieducativo non può e non deve essere abbandonato, se non si vuole che il carcere diventi luogo di mera neutralizzazione del detenuto, è necessario cercare la soluzione del problema al di fuori delle mura dei penitenziari.

L'obiettivo primario della moderna politica del diritto penale, se si vuole dare una speranza alla rieducazione, deve essere la ricerca di nuove alternative al carcere e il potenziamento di quelle già esistenti.

La pena detentiva dovrà essere contemplata solo per i reati più gravi, mentre sarà affiancata da una vasta gamma di pene alternative, espressione di una forma di penalità capace di porre un freno al pericoloso e infruttuoso fenomeno del continuo ricorso alle misure clemenziali.

Si tratta di una soluzione che, nonostante richieda una certa dose di coraggio politico, deve e può realisticamente essere tentata se si vuole dare al problema carcerario una soluzione strutturale, lungimirante e duratura, superando la fase di stallo che l'Italia sta vivendo da decenni, in cui ci si accontenta di soluzioni-tampone, immediate, ma avulse da qualsiasi forma di intervento sistematico.

Nel primo capitolo si traccia il percorso che ha portato all'affermazione del concetto di rieducazione del condannato, cercando di ricostruire la storia del carcere moderno, dalla sua nascita alla progressiva trasformazione, di descriverne il funzionamento, le finalità e le caratteristiche che l'hanno via via contraddistinto. Le esperienze descritte il più delle volte non si sono susseguite in maniera lineare ma si sono trovate a coesistere anche per lunghi periodi di tempo. Segue un *excursus* legislativo sulle trasformazioni avvenute nel sistema penitenziario dall'Unità d'Italia fino alla riforma penitenziaria attuale, con particolare riferimento alla stagione di riforme che ha portato all'affermazione della figura dell'educatore penitenziario, mettendo in luce le mansioni e le competenze cui è chiamato a rispondere nell'esercizio della sua professione e nel conseguimento della rieducazione del condannato.

Nel secondo capitolo, l'attenzione si concentra sulla popolazione detenuta in Italia. Ci si sofferma in particolare sull'istituzione del carcere per minori, pur tenendo sempre presente la lacuna normativa del sistema penale, per la mancanza di un Ordinamento Penitenziario specifico per minori che determina l'applicazione anche ai minori dell'Ordinamento Penitenziario previsto per gli adulti.

Per quanto riguarda la popolazione adulta che abita le carceri italiane, si esamina il problema dell'affettività negata e della genitorialità in carcere. Si mettono così in luce le principali normative che, a livello nazionale, si preoccupano di tutelare la relazione genitore-figlio all'interno del carcere, i diritti del minore e della madre o del padre detenuti.

Il terzo capitolo si concentra sul trattamento rieducativo in carcere. Si cerca di comprendere quanto le figure professionali altamente specializzate, la società e la stessa struttura possano influire sul concetto, sulla pratica della rieducazione e sulla sua grande valenza dal punto di vista pedagogico. Si presentano alcuni trattamenti rieducativi, realizzabili all'interno delle case circondariali. Successivamente si parla delle misure alternative alla detenzione previste dall'Ordinamento Penitenziario italiano, riservando sempre una maggiore attenzione al delicato tema della genitorialità dietro le sbarre e a come si è cercato di facilitare l'accesso alle misure alternative da parte delle donne con figli in cella. Si espongono quindi tre esperienze condotte in altrettanti carceri italiani, a dimostrazione del fatto che dare avvio a percorsi ed esperienze coinvolgenti è uno stimolo importante per i detenuti, soprattutto se si va ad instaurare un legame tra il dentro e il fuori.

CAPITOLO I

II CARCERE MODERNO E LA RIEDUCAZIONE DEL DETENUTO

I.1 Origine delle moderne istituzioni carcerarie e progressiva trasformazione

Nel corso dei secoli sotto la denominazione di carcere sono state accomunate esperienze assai diverse, sia per le modalità di funzionamento, sia per le finalità che esse intendevano perseguire. Talvolta tali esperienze non si sono susseguite in maniera lineare, ma sono coesistite anche per lunghi periodi di tempo.¹ Quale sia la pena a cui fare ricorso per meglio garantire l'adempimento delle funzioni che, a seconda dei tempi e dei tipi di società, vengono ad essa attribuiti è un quesito sempre aperto. Nel corso dei secoli è avvenuta una metamorfosi dei sistemi punitivi, un graduale passaggio da forme arcaiche di punizione, come la legge del taglione e la vendetta privata, all'abbandono di più crudeli tipi di repressione. La storia del diritto penale è quindi segnata da un lento processo di umanizzazione delle pene, sino all'affermarsi del concetto di internamento istituzionalizzato. Si è passati dalle pene pecuniarie, da versare alla parte offesa, del primo Medioevo, a quelle corporali e capitali, a loro volta sostituite dalla pena detentiva nel XVII secolo.²

Nell'antichità il carcere inteso come luogo di pena di una certa durata non era conosciuto né dai Greci né, ad eccezione di determinati periodi storici, dai Romani e dai popoli cosiddetti barbari, a causa del loro nomadismo. La situazione, almeno per quanto concerne la realtà italiana, si perpetua fino all'epoca dei Comuni e dei Principati. Il carcere, allora, era solo una pena sussidiaria, applicata ai condannati a una pena pecuniaria, finché non fossero in condizione di pagare, o a coloro che non si riteneva conveniente, a causa del loro rango sociale, sottoporre alle pene corporali o infamanti previste per il delitto commesso.

L'origine delle moderne istituzioni penitenziarie risale alla seconda metà del Settecento quando, abbandonate le pene corporali e ridotto il ricorso alla pena capitale, il carcere diventa lo strumento principale per colpire i trasgressori della legge. Sotto la spinta del pensiero illuminista, si compiono i primi passi verso l'umanizzazione della pena ed emerge il ruolo della detenzione in strutture internanti, come sola misura in grado di sostituire le pene corporali. Prima di allora i luoghi di pena sono prevalentemente destinati, più che a punire i colpevoli, a custodirli in attesa del processo o dell'esecuzione delle pene corporali o della pena capitale. Le prime istituzioni internanti ospitano, oltre ai veri e propri trasgressori della legge, categorie di reietti della società, come pazzi, vagabondi, alcolizzati, malati, prostitute e poveri, accomunati dal medesimo marchio di estraneità agli schemi dell'ordine sociale costituito. I prigionieri sono vincolati da

¹ Cfr. T. Buracchi, *Origini ed evoluzione del carcere moderno*, Firenze, Altrodiritto, 2004.

² Cfr. S. Migliori, *Conoscere il carcere: storia, tendenze, esperienze locali e strategie formative*, Pisa, Edizioni ETS, 2007

ceppi e catene, custoditi in locali sotterranei, umidi e privi d'aria e di luce a causa dello spessore dei muri e dell'esiguità delle aperture.

Il diritto canonico, nel V e VI secolo, adotta per primo la pena carceraria nella forma di reclusione in monastero. Monasteri e prigioni vescovili sono destinati principalmente ai chierici che commettono reati e agli eretici. Il regime carcerario prevede la sofferenza fisica del detenuto a scopo di espiazione e di penitenza.

Un secondo filone per ricostruire il lento cammino delle istituzioni carcerarie riguarda alcune esperienze inglesi, olandesi e tedesche che si sviluppano tra Cinquecento e Seicento. In questi due secoli, infatti, sorgono istituti correttivi per ricondurre ad una vita onesta la gioventù indisciplinata. Il principio applicato è quello del lavoro coatto come mezzo di rieducazione, per eliminare gli elementi perturbatori dell'ordinato vivere sociale. Il carcere, dunque, assolve una funzione di controllo e di assorbimento delle masse di disoccupati nei periodi di crisi e di reclutamento di mano d'opera a basso costo nei periodi di massima espansione dell'attività economica.

In Italia, l'illuminista Cesare Beccaria definisce, nel suo *Dei delitti e delle pene*, la pena di morte come una dichiarazione di guerra fatta dallo stato ai suoi stessi cittadini e critica l'eccessiva severità delle pene, mantenuta al fine di infondere il rispetto per l'autorità nelle classi inferiori. Il suo pensiero è fortemente influenzato da correnti filosofiche preilluministiche. Hobbes, Locke e Montesquieu, in particolare, anche se con soluzioni diverse, predicano il ritorno all'ordine sociale attraverso l'utilizzo della ragione umana. Il continente europeo accoglie con grande successo le idee di Beccaria e si accende un dibattito che garantisce il raggiungimento di una nuova consapevolezza sul tema. La diffusione del pensiero illuminista, infatti, fa sì che molti paesi adottino la prospettiva abolizionista e segna il decisivo superamento del largo ricorso alle pene corporali e offensive che aveva caratterizzato il diritto penale durante l'*Ancien Regime*. Nasce il carcere moderno e la privazione della libertà personale diviene la più diffusa delle pene, come continua ad esserlo nell'età contemporanea.³

Sono due i fattori che hanno permesso il cambiamento in Europa: la centralizzazione del potere e la necessità di far percepire ai sudditi l'autorità dello Stato. Nel corso del XVIII secolo la popolazione europea comincia a crescere e i contadini, a causa dell'esaurirsi delle terre e per via dello sviluppo industriale, si riversano in massa nelle città. Il risultato più evidente è l'accrescersi del numero degli emarginati: disoccupati, oppressi, gente senza alcuna proprietà. Quanti rimangono sulle strade incrementano le fila di mendicanti, vagabondi e nomadi, formando spesso bande disposte a tutto. Il forte incremento demografico e i suoi effetti modificano gli assetti sociali dell'epoca. L'obiettivo dell'addestramento al lavoro appare ispirato più dallo sviluppo capitalistico e dallo spirito che lo anima, che da un

³ Cfr. G. Neppi Modona, *Le origini dell'istituzione carceraria*, «Enciclopedia europea Garzanti», Milano, Garzanti editore, 1976, p. 884.

disegno volto ad interpretare il lavoro carcerario come una strategia di riscatto della persona da uno stato di povertà materiale e intellettuale. Le case di correzione nascono con forti connotazioni economiche e si strutturano in manifatture in grado di produrre merci a buon mercato. Allo scopo di inculcare la disciplina al lavoro concorre anche la religione. Spesso i regolamenti delle case di correzione prevedono una giornata di lavoro scandita dalle preghiere, la cui inosservanza viene sanzionata.

Nella prima metà del XIX secolo, in tutta Europa, prende campo l'idea che il carcere debba terrorizzare, specialmente i poveri che affollano le città e che possono rappresentare un rischio per l'ordine sociale. Poiché le condizioni di precarietà del carcere non sono molto diverse da quelle che la maggior parte del popolo è costretta a sperimentare quotidianamente, il carcere però appare come qualcosa di auspicabile e l'unico modo per spaventare il popolo, quindi, risultano l'isolamento e il silenzio continuo. Il senso di solitudine, alla lunga, avrebbe fatto crescere il rimorso e il tormento dell'anima, consentendo al condannato di redimersi.⁴

Solo intorno alla metà del XIX secolo si afferma l'idea che la detenzione debba trasformare il comportamento del detenuto. In realtà il carcere continua ad essere punitivo; alla reclusione si aggiunge un lavoro ripetitivo, faticoso, monotono e inutile, dato che non ha una funzione economica, ma una finalità terapeutica, costituendo l'unica alternativa all'ozio forzato. La struttura portante di questo sistema si basa sull'isolamento dei detenuti, sull'obbligo al silenzio, sulla meditazione e sulla preghiera. Il rigido stato segregativo è considerato necessario poiché impedisce la promiscuità tra i detenuti, considerata un fattore criminogeno, e poiché con l'isolamento ed il silenzio si promuove un processo psicologico d'introspezione utile per il ravvedimento.⁵

Le codificazioni penali più severe accolgono principi più liberali. Si sviluppa un concetto di colpevolezza incentrato sull'atto e non sulla personalità del reo e la pena viene determinata in proporzione all'entità del danno commesso. Nonostante ciò, il principio di eguaglianza di fronte alla legge non impedisce che i medesimi fatti assumano differenti significati applicandosi a membri di classi diverse.

Parallelamente, si accresce il ricorso alla pena detentiva e ciò genera forte pressione sulle strutture carcerarie, che si rivelano inadeguate. Le costruzioni utilizzate in precedenza per i detenuti in attesa di giudizio, infatti, sono destinate ad accogliere i condannati e, con l'innalzamento delle condanne, si registrano fenomeni di sovraffollamento preoccupanti. Per la popolazione detenuta allo stato di sovraffollamento si aggiungono condizioni di vita inumane, vistose carenze igieniche, penuria di cibo e malattie, problemi imputabili all'incompetenza delle amministrazioni nel gestire le carceri.

⁴ Cfr. S. Migliori, *Conoscere il carcere: storia, tendenze, esperienze locali e strategie formative*, cit.

⁵ Cfr. G. Concato, *Educatori in carcere: ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*, Milano, Unicopli, 2008.

Le trasformazioni cui va incontro il carcere nella seconda metà del XIX secolo affondano le proprie radici nella filosofia positivista, da cui deriva l'idea che il delitto penale debba confrontarsi di più con la realtà sociale. Il delitto, dunque, deve essere ora interpretato come fatto determinato sia dalla società in cui il criminale vive sia dall'indole delinquenziale che in parte egli eredita e in parte sviluppa nella sua vita. Parallelamente comincia a farsi strada l'idea che la pena sia anche uno strumento per incidere sul futuro del criminale, cioè sia uno strumento di rieducazione. D'altra parte anche le condizioni di vita all'interno delle carceri, l'edilizia penitenziaria, l'igiene e l'alimentazione conoscono miglioramento.

La situazione peggiora nel periodo della prima guerra mondiale. L'inizio della guerra causa l'archiviazione delle cause pendenti e la trasformazione delle condanne in forme di reclutamento o di impiego bellico. Gli anni dell'immediato dopoguerra vedono nuovamente riempirsi le prigioni sino al periodo dei regimi totalitari, quando si ripristina persino la pena capitale, utilizzata nei confronti degli oppositori politici e non solo. La pena capitale viene addirittura a configurarsi come strumento di prevenzione generale. Lo strumento penale in questo periodo ha lo scopo di fronteggiare i dissidenti politici e di operare un controllo sociale su chi non manifesti fedeltà al regime.

In Italia la politica penitenziaria prende avvio in ritardo a causa della mancanza di un potere centrale nell'Italia preunitaria. Il lavoro antieconomico nel corso dell'Ottocento viene introdotto anche nelle carceri dell'Italia preunitaria. Il lavoro antieconomico, però, diseduca gli internati e si introduce così il lavoro produttivo. Nell'Italia della seconda metà del XIX secolo la presenza di un gran numero di proletari disoccupati provoca un aumento della criminalità ed il carcere non riesce a perseguire finalità risocializzanti. Per quasi tutto il XX secolo il sistema carcerario italiano, quindi, oscilla tra la prospettiva di strutturarsi come un organismo produttivo vero e proprio e quella di rimanere uno strumento di repressione e di segregazione. Tutto ciò risulta particolarmente evidente fino agli anni Settanta del secolo scorso.⁶

Negli anni successivi al 1861, mentre è grande lo sforzo di omogeneizzazione del sistema legislativo nazionale, non c'è interesse per gli ordinamenti penitenziari vigenti nel periodo preunitario. Il carcere costituisce la modalità punitiva fondamentale rispetto alla quale gli altri tipi di strumenti penali rappresentano un'eccezione alla regola.

L'Italia, durante questo periodo, subisce notevoli cambiamenti dal punto di vista economico, politico e sociale, che hanno portato ad un miglioramento delle condizioni economiche e ad un riconoscimento sempre più vasto di diritti sia alla popolazione libera, che a quella detenuta. Tale riconoscimento non è di per sé sufficiente, però, a garantire una minor afflittività della pena.

⁶ *Ibidem.*

L'avvento del fascismo segna un'involuzione rispetto alle innovazioni introdotte sul piano del trattamento carcerario. Le riforme vengono cancellate o utilizzate al fine di inasprire ancora di più la severità della pena. Anche il lavoro, presentato come mezzo efficace di reinserimento nella società, viene palesemente sfruttato.

La situazione degli istituti penitenziari peggiora nel dopoguerra a causa del sovraffollamento dovuto sia all'intensificazione della criminalità che all'applicazione della legislazione speciale contro fascisti e collaborazionisti.⁷

Dopo la liberazione non c'è nessuna trasformazione delle strutture penitenziarie ereditate dal regime fascista che rimangono estranee alle vicende della società libera. Si registrano numerose rivolte che scaturiscono sia dal peggioramento delle condizioni carcerarie, sia dalla delusione di chi sperava in un cambiamento dopo la liberazione.

Solo con i principi stabiliti dall'Assemblea Costituente, il fine primario della pena diviene quello rieducativo. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, la storia italiana è caratterizzata da uno sviluppo industriale e produttivo così intenso da far parlare di miracolo economico: aumentano i redditi, diminuisce la disoccupazione, gli stili di vita diventano più individualisti, aperti ai consumi e al miglioramento del benessere e anche il numero la detenuta nelle carceri comincia a decrescere e a vivere in condizioni di vita migliori.

I.2 *Excursus* legislativo: dall'Italia post-unitaria e Ordinamento Penitenziario vigente

Alla sua nascita, il Regno d'Italia deve affrontare una serie di problematiche, tra cui quella di uniformare la legislazione vigente in ogni settore del diritto. Le carceri hanno un pessimo aspetto strutturale e si presentano come fatiscenti, frutto dell'adattamento di costruzioni ecclesiastiche. A quale modello le nuove strutture debbano conformarsi diviene materia di dibattito, ma nella realtà solo pochi istituti vengono costruiti sia per l'indecisione sul modello da adottare, sia per la scarsa sensibilità politica e per la crisi economica nazionale.

Dal punto di vista giuridico l'Italia post-unitaria rimane ancorata al Codice Penale Sardo, emanato nel 1859 ed esteso a tutto il Regno d'Italia, che si caratterizza per la sua struttura classista e si pone a protezione degli interessi di una classe politica tesa a soggiogare soprattutto i piccoli e medi proprietari terrieri, riservando un trattamento assai diverso per "l'analfabeta" autore di furti e il criminale "istruito" autore di truffe. I detenuti, dunque, per la loro provenienza di classe e per il tipo di reati che commettono, rappresentano un pericolo per i valori dei ceti che detengono il

⁷ D. Valia, «I diritti del recluso», in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.2/3, 1999, pp. 2-4.

potere e quindi vengono mantenuti in uno stato di soggezione e di violenza che impedisce qualsiasi tentativo di recupero e di rieducazione.⁸

L'unificazione del Codice Penale è rimandata per quasi due decenni, fino a quando, l'1 gennaio 1890, entra in vigore il Codice Penale Zanardelli. Tra le modifiche più importanti apportate vi è l'abolizione della pena di morte, a lungo dibattuta. La pena di morte è commutata in ergastolo e resta in vigore soltanto nel Codice Penale militare e in quello coloniale⁹. Si tratta, quindi, di un codice di impronta liberale che riafferma i fondamentali principi di matrice illuminista.

Ad un anno di distanza dall'emanazione del Codice Zanardelli, nel 1891, viene approvato il *Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi*, il primo fondamentale documento delle istituzioni penitenziarie dell'Italia post-unitaria, che individua nella differenziazione e nella individualizzazione del trattamento penitenziario gli elementi principali della politica carceraria, nel solco della filosofia positivista, che pone maggiore attenzione sulle caratteristiche fisiche, psichiche e sociali della persona.¹⁰ Di fatto, però, il Regolamento si caratterizza per una centralizzazione burocratica ed un irrigidimento della disciplina del personale di custodia, tanto da equiparare il trattamento dello stesso personale a quello dei detenuti, favorendo un clima di violenza e tensione. La vita per i detenuti è caratterizzata da obblighi e divieti, essi devono totale obbedienza ai superiori, sono obbligati al silenzio e non possono neppure comunicare tra loro.

Dalle riforme di quegli anni e dalle discussioni parlamentari emerge l'assenza di una volontà politica di rinnovare le strutture carcerarie, o meglio la precisa volontà di perpetuarle, in quanto strumenti congeniali all'assetto sociale. Le decisioni politiche dimostrano, quindi, di non voler modificare i pilastri dell'amministrazione penitenziaria nella convinzione che lo stato di abbruttimento e di soggezione dei detenuti e del personale di custodia renda più facilmente governabile la macchina carceraria.¹¹ Il regolamento del 1891 appare quindi non come un'innovazione, ma come la continuazione di un atteggiamento di indifferenza nei confronti della situazione penitenziaria.

Nel XX secolo durante l'età giolittiana si introducono alcune riforme in campo penitenziario che mitigano le condizioni disumane dei detenuti. Si tratta di modifiche al sistema delle sanzioni, eliminando le punizioni della camicia di forza, dei ferri e della cella oscura e sopprimendo l'uso della catena al piede per i condannati ai lavori forzati. Il governo Giolitti introduce anche l'impiego dei condannati in lavori di bonifica dei terreni

⁸ Cfr. G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, «Storia d'Italia I documenti», Einaudi, Torino, 1973, vol. V/2 Documenti, p. 7.

⁹ Piattelli. V, «L'abolizione della pena di morte nel Regno d'Italia (1861-1918)», www.squilibrio.it

¹⁰ Cfr. S. Migliori, *Conoscere il carcere: storia, tendenze, esperienze locali e strategie formative*, cit.

¹¹ Cfr. G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, «Storia d'Italia I documenti», cit.

incolti o malarici, allo scopo di far fronte ad uno dei più grossi problemi della struttura penitenziaria: la mancanza di edifici idonei a contenere la popolazione carceraria. Si vuole trovare un'unica soluzione al problema edilizio e all'annosa questione del lavoro carcerario. Dall'età giolittiana fino alla fine della prima guerra mondiale le condizioni dei penitenzieri rimangono assai critiche e l'attività legislativa risulta scarsamente efficace, non apportando cambiamenti importanti.

L'avvento del fascismo, tuttavia, segna un'involuzione, lo stato si arroga il diritto di punire allo scopo di assicurare e garantire le condizioni indispensabili per la vita in comune, soprattutto dopo l'emanazione del nuovo Codice Penale del 1930, dal momento che il Codice Rocco rappresenta una fedele traduzione dell'ideologia fascista nel settore penitenziario. Il carcere diviene rigidissimo, con regole ferree e tese all'espiazione della pena, senza possibilità di distrazioni o di diversivi. Il Codice, inoltre, fissa le norme della vita carceraria tese al riconoscimento degli errori da parte del reo e al conseguente pentimento.¹² Vi sono, tuttavia, riferimenti in tema di recupero, ispirati al principio per cui le privazioni e le sofferenze fisiche imposte dalla detenzione servano a favorire l'educazione ed il riconoscimento dell'errore da parte del reo e per maturare il proposito di correggersi. Il carcere è considerato una realtà separata dalla società civile, in cui l'isolamento, la mortificazione fisica e la durezza dovrebbero svolgere la funzione di rafforzare la capacità di pentimento e ravvedimento del reo, sino al rimorso e all'espiazione. Il carcere, così inteso, lascia poco spazio all'esigenza di mantenere relazioni umane valide. Il detenuto, quindi, viene emarginato in una struttura che difende la "parte sana" della società da quest'ultimo. Viene reintrodotta, inoltre, la pena di morte.

Nel 1931 viene emanato il nuovo *Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena*. Nel Regolamento si conferma la funzione emendatrice del carcere che, pur non rinunciando al suo mandato punitivo ed intimidatorio, assume ora anche il principio del recupero del condannato, nell'interesse della persona e della società tutta. Si conferma anche l'abolizione della segregazione, già sancita nel Codice Rocco, poiché si è ormai convinti che l'isolamento e la solitudine rafforzino più le tendenze asociali dell'individuo che non il raccoglimento e la riflessività personale. Inoltre si chiarisce come ogni finalità di espiazione, prevenzione e recupero passi principalmente attraverso l'attività lavorativa, l'istruzione e la pratica religiosa, ritenute fondamentali per l'opera rieducativa e moralizzatrice del carcere, al punto da sancirne l'obbligatorietà per il condannato. Il Regolamento prescrive anche che nelle carceri venga istituita la scuola elementare per analfabeti. L'obbligatorietà dell'istruzione e le modalità attraverso le quali viene organizzata ed impartita evidenziano l'esigenza e la volontà del regime fascista di indottrinare la persona. Per coloro che non ottemperino all'obbligo dell'istruzione, il Regolamento prevede severe

¹² Cfr. C. Benelli, *Coltivare percorsi formativi: la sfida dell'emancipazione in carcere*, Napoli, Liguori editore, 2012.

sanzioni. Si inaugura così un sistema basato sulle ricompense e sulle punizioni.

Con la nascita della Repubblica viene redatta la nuova *Costituzione*. L'idea della rieducazione diviene norma costituzionale e viene sancito il principio della personalità della responsabilità della pena, secondo cui ciascun individuo è responsabile delle proprie azioni e nessuno può essere punito per un fatto commesso da altri, neanche se si offre spontaneamente o si dichiara colpevole senza darne la prova. Il secondo comma dell'articolo 27 sancisce il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, secondo cui un soggetto, finché non ne sia stata accertata la colpevolezza, non può essere considerato assoggettabile a pena. L'articolo vieta, inoltre, di adottare pene disumane, come quelle corporali o la tortura, e obbliga a garantire il rispetto della persona. I criteri usati per individuare e applicare le pene devono rispondere al senso di umanità e tendere alla rieducazione del condannato. Non solo è proibita ogni forma di maltrattamento e tortura, ma deve anche essere assicurata al prigioniero una vita dignitosa.¹³ I costituenti intendono inoltre favorire il reinserimento sociale del condannato e aboliscono la pena di morte.¹⁴

L'uomo dimostra di progredire non solo con la scienza e con la tecnica; il vero progresso consiste nel lottare perché sia tutelata la dignità di ogni essere umano e perché siano cancellate le ingiustizie che mortificano o negano i diritti fondamentali.¹⁵ Tali diritti spettano al condannato quanto all'uomo libero, gli articoli 2 e 3 della *Costituzione* sottolineano la disposizione della Repubblica a garantire i diritti inviolabili dell'uomo, a sostenerlo nel suo percorso personale, a riconoscere che tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano lo sviluppo del percorso di vita. L'articolo 13 della *Costituzione* sottolinea ancora una volta quanto la libertà individuale sia di primaria importanza e come la detenzione sia una condizione restrittiva. L'articolo 1 dell'Ordinamento Penitenziario stabilisce che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare la dignità della persona essendo improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in base a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche ed a credenze religiose. Il fine primario della pena, quindi, diventa quello rieducativo.

Per la prima volta la materia viene regolamentata attraverso la legge 354/1975, la cosiddetta Riforma Carceraria, e non più mediante disposizioni particolari o regolamenti. La legge regola la funzione rieducativa assegnata alla pena, introduce la figura dell'educatore penitenziario e

¹³ Cfr. R. Amato, *Leggere la costituzione: le libertà, i diritti e i doveri dei cittadini, l'organizzazione dello stato, gli obiettivi e le istituzioni dell'unione europea*, Napoli, Simone per la scuola, 2004.

¹⁴ Cfr. C. D'Amico – N. D'Amico, *Educazione alla convivenza civile*, Bologna, Zanichelli, 2004.

¹⁵ Cfr. R.S Parascandolo, *Fatti e Parole. Attualità e neologismi*, Siracusa, Sea, 2005.

modalità alternative di sconto della pena, a sfavore dell'esecuzione inframuraria.

La vera svolta della Riforma è rappresentata dalla flessibilità della condanna, che sancisce la fine del principio di inviolabilità della sentenza, permettendo di graduare la pena nel corso dell'esecuzione. Il carcere non è più inteso come un luogo di custodia e di isolamento, ma come un momento necessario alla risocializzazione del detenuto, mediante un trattamento adeguato e relazioni continue con la società esterna.

Inoltre si sottolinea il bisogno di individualizzazione del trattamento, abbandonando la logica della depersonalizzazione e puntando invece sugli elementi della personalità del reo.¹⁶ Individualizzazione vuol dire adeguare la pena alla personalità dell'autore del reato; si tratta cioè di individuare le cause del comportamento deviante e di definire le modalità di trattamento più idonee per il suo recupero, consentendone il reinserimento in società. Il trattamento è preceduto da un'osservazione scientifica della personalità, diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi ad eventuali carenze psico-fisiche, affettive, educative e sociali.

Ulteriore novità nell'Ordinamento Penitenziario del 1975 è la considerazione rivolta ai contatti con il mondo esterno, vere e proprie modalità di trattamento, a confermare che la risocializzazione del reo richiede una partecipazione attiva del soggetto alla vita sociale, che deve essere facilitata e promossa attraverso l'utilizzo di una serie di stimoli culturali, umani e affettivi. Il mantenimento dei rapporti con la famiglia rappresenta un bene di alto valore umano che deve essere protetto dai danni della carcerazione, al punto che si richiede un preciso impegno, da parte dell'amministrazione penitenziaria, ad intervenire adeguatamente a riguardo. La famiglia è considerata una risorsa, sia per l'assistenza affettiva e materiale al detenuto, sia poiché costituisce il punto di maggiore, se non unico, contatto con la realtà esterna, che soprattutto nella fase immediatamente precedente alla liberazione potrà fornire una base da cui partire per il reinserimento sociale. In ambito penitenziario, però, l'attenzione per la famiglia non implica nessuna forma di tutela specie del ruolo genitoriale, inevitabilmente compromesso dalla detenzione, né tanto meno è tutelata la possibilità di limitare le ripercussioni della detenzione sui membri estranei al reato, che necessariamente risultano coinvolti in quanto facenti parte dello stesso nucleo familiare. Il carcere comincia ad essere pensato non come un mondo autonomo e isolato, ma come una parte della società stessa che lo concepisce non come un ghetto, ma come uno strumento per accrescere l'adesione alle sue regole.

La prima preoccupazione dei legislatori è evitare che la pena sia un fattore di desocializzazione, che crei cioè ulteriori ostacoli all'integrazione del soggetto nel tessuto sociale, producendo nuovi stimoli per la commissione di reati.

¹⁶ Cfr. C. Serra, *Psicologia penitenziaria. Sviluppo storico e contesti psicologico, sociali e clinici*, Milano, Giuffrè Editore, 2000.

La Riforma arriva in un periodo, quello degli ultimi anni Sessanta e Settanta, in cui si verificano rivolte dei detenuti, tentativi di evasione, scontri tra detenuti e forze dell'ordine, ed è in qualche modo divenuta necessaria. La legge modifica il regime interno, concede permessi di breve durata ai detenuti e introduce elementi per una gestione più facile del sistema carcerario. Si realizza un rapido sfollamento delle carceri e allo stesso tempo si sedano le rivolte. L'esplosione del terrorismo "rosso", negli anni Settanta, l'emergenza droghe negli anni Ottanta e il diffondersi della criminalità organizzata determinano una dura critica all'apertura prevista dalla Riforma. Diminuiscono, pertanto, le concessioni e c'è un inasprimento dei controlli dentro e fuori le carceri. A pagarne il prezzo non sono i grossi criminali, ma quella parte della popolazione più emarginata, che va a riempire nuovamente le carceri italiane.

Solo verso la metà degli anni Ottanta, con la sconfitta del terrorismo, si assiste ad un recupero nell'ottica rieducativa, soprattutto grazie alla Legge Gozzini del 1986 che riprende la Riforma del 1975 e, di fatto, la completa. Tra le novità più importanti figurano i permessi premio, la possibilità per tutti i detenuti di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione, la semilibertà per i detenuti condannati all'ergastolo e la detenzione domiciliare per pene fino a quattro anni. Matura così la convinzione che per gli autori di reati meno gravi sia più conveniente un trattamento fuori dalle mura penitenziarie, allo scopo di sottrarre il condannato al contatto con l'ambiente carcerario e ai dannosi effetti che il contagio criminale produce sulla sua personalità.

La Legge Gozzini apre una prospettiva per la persona e inaugura un percorso di reinserimento, fondando tutto il sistema detentivo sulla concessione di benefici. I permessi vengono concessi a soggetti che abbiano tenuto una condotta regolare e che non risultino particolarmente pericolosi. La condotta dei detenuti si considera regolare quando i soggetti manifestano costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali.

Gli attacchi della criminalità organizzata tra il 1991 e il 1992, però, determinano una risposta forte da parte dello Stato che sfocia nella disposizione del regime di massima sicurezza, il cosiddetto 41 bis, nei confronti di quanti appartengano ad associazioni criminali. L'introduzione dell'articolo 41 bis all'interno della Legge Gozzini va in parte contro i principi della legge stessa e introduce il carcere duro, le cui regole sono molto severe: passeggiata singola, niente lavoro né sport e colloqui con la famiglia una volta al mese, attraverso vetri blindati. Una sentenza della Corte Costituzionale, tuttavia, afferma che l'articolo 41 bis non può violare i diritti fondamentali della persona e ha imposto la revisione di alcune norme, come quelle sui colloqui, e permesso ai giudici di cancellarne altre.¹⁷

¹⁷ Cfr. S. Zavoli, *Ma quale Giustizia*, Casale Monferrato (Al), Edizioni Piemme, 1997.

Nel 2000 viene varato un nuovo regolamento maggiormente attento alla cultura, alle madri detenute e ai malati di AIDS. Prima di allora, infatti, la salute dei detenuti era stata scarsamente considerata. Oggi è convinzione comune che tutti i detenuti abbiano diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

L'educatore penitenziario fa il suo ingresso ufficiale sulla scena penitenziaria con la legge 354 del 1975 che stabilisce la funzione rieducativa della pena. La legge ne sancisce i compiti, tenendo conto che il suo operato e i suoi obiettivi devono tendere alla rieducazione e alla risocializzazione dei condannati. L'educatore penitenziario coordina il servizio nuovi giunti, che consiste in un consulto psicologico, in una visita medica e in un colloquio di primo ingresso, si occupa dell'osservazione della personalità del soggetto, con l'obiettivo di comprenderne gli atteggiamenti, i bisogni e le problematiche, per poter individualizzare il trattamento rieducativo.

La nascita della figura dell'educatore penitenziario è legata al processo di affermazione dei concetti di rieducazione e di umanizzazione della pena che ha segnato il XIX e il XX secolo ed è di cruciale importanza in quanto non si potrebbe parlare di finalità rieducativa della pena se non si disponesse di una categoria professionale adeguatamente specializzata ed esclusivamente dedicata a questa specifica attività. Gli educatori affidano al processo comunicativo un'importanza fondamentale nell'attuazione da parte dei detenuti di una riflessione e di un cambiamento delle rappresentazioni di sé e delle proprie possibilità esistenziali, affinché si riappropriino della propria umanità e dignità in quanto persone, aprendosi all'altro e costruendo o ricostruendo relazioni interrotte.¹⁸

Gli educatori partecipano all'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati e si occupano del trattamento rieducativo individuale e di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale, svolgono attività educative, collaborano alla organizzazione della biblioteca e alla distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.¹⁹ L'educatore penitenziario rappresenta, quindi, la figura-chiave di una politica penitenziaria orientata al reinserimento del reo e alla riduzione della recidiva, contribuendo inoltre ad aumentare la sicurezza dei cittadini.

Con la legge Gozzini il lavoro degli educatori si è burocratizzato. Cresce il divario tra personale destinato alla sicurezza e personale finalizzato all'osservazione e al trattamento del detenuto. Si tratta di uno sbilanciamento che crea una situazione di ambiguità tra funzione custodiale e funzione rieducativa del carcere, a favore quasi sempre della prima. Da diverse indagini, infatti, emerge che, in numerosi anni di operatività, l'educatore non è stato messo in condizione di espletare i propri compiti e

¹⁸ Cfr. P. Buffa, *I territori della pena: alla ricerca dei meccanismi di cambiamento delle prassi penitenziarie*, Torino, EGA Editore, 2006.

¹⁹ Cfr. T. Bortolotto, *L'educatore penitenziario: Compiti, competenze e iter formativo: Proposta per un'innovazione*, Milano, Franco Angeli, 2002.

non gli sono stati forniti gli strumenti idonei. All'educatore non viene ancora riconosciuta, da parte dell'*équipe* penitenziaria, la titolarità dell'intervento educativo e gli si impedisce il coordinamento e la supervisione delle figure coinvolte nel processo rieducativo. Gli educatori penitenziari, inoltre, devono fare spesso i conti con spazi inadeguati e problemi strutturali, incombenze burocratiche e una concentrazione di detenuti sproporzionata rispetto alle potenzialità delle singole strutture carcerarie.

I.3 La rieducazione in carcere e l'educatore penitenziario

Il trattamento rieducativo può essere interpretato come una parte del trattamento penitenziario, si riferisce all'insieme di principi, norme e modalità che regolano la detenzione ed è finalizzato a realizzare il mandato rieducativo della pena sancito dalla *Costituzione*. In questo ambito confluiscono tutte le iniziative utili a promuovere la risocializzazione dell'individuo. Il trattamento rieducativo deve ruotare attorno ad alcuni elementi fondamentali, come chiarito dall'art.15 dell'Ordinamento Penitenziario: l'istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive, le relazioni con la famiglia e con il mondo esterno.²⁰

La questione pedagogica e il trattamento rieducativo del detenuto acquisiscono oggi più importanza che in passato, partendo dall'assunto che marginalità e carcere sono fortemente legati, poiché, da un lato, il carcere è luogo di esclusione e quindi contribuisce a generare marginalità; dall'altro, è composto da persone "fuori margine", appartenenti alle fasce povere e disagiate della popolazione. L'intervento non può essere approssimativo e mutuato da esperienze già sperimentate o adattato a una situazione che presenta caratteristiche peculiari; l'intervento educativo in situazioni di marginalità deve derivare da una riflessione pedagogica specifica.

L'educatore opera spesso in "zone di confine", e una di queste è senza dubbio il carcere. Con l'articolo 80 dell'Ordinamento Penitenziario, si inseriscono due nuove figure nel panorama carcerario: gli educatori per gli adulti e gli assistenti sociali. Il sovraffollamento degli istituti rende difficile e discontinua l'azione educativa, in quanto, all'interno della realtà carceraria, gli educatori non sono in grado di seguire tutti i detenuti con costanza e in modo costruttivo. Questo demotiva profondamente gli operatori che vedono vanificati i loro interventi da un regime di emergenza quotidiana.²¹

Chi ha in consegna il detenuto, l'*équipe* che si occupa dei percorsi rieducativi, deve tenere presente che prima del detenuto c'è l'essere umano e incoraggiare la crescita ed il consapevole cambiamento. Il reato in quanto tale deve essere preso in considerazione solo da chi è preposto a giudicare. Il detenuto, l'anziano, il povero non cessano di essere uomini: sono persone

²⁰ Cfr. S. Migliori, *Conoscere il carcere: storia, tendenze, esperienze locali e strategie formative*, cit.

²¹ Cfr. C. Benelli, *Coltivare percorsi formativi: la sfida dell'emancipazione in carcere*, Napoli, cit.

e come tali meritevoli di rispetto, di eguale considerazione, di identica tutela dei diritti. Le insufficienze, anziché determinare contrazione dei diritti, devono essere occasione per un intervento dello Stato che elimini o comunque riduca le condizioni di insufficienza causa di difficoltà e disagi.²² La figura dell'educatore penitenziario, pertanto, è inserita nel contesto carcerario allo scopo di promuovere un modello di giustizia imperniata sul valore della persona e sulla sua reintegrazione sociale. Nonostante le criticità di inserimento, quindi, la figura dell'educatore è riconosciuta sempre più necessaria per la nuova concezione di trattamento.²³

Il carcere cessa di essere un'istituzione terminale in cui il condannato viene abbandonato a consumare passivamente la sua pena e diventa un luogo che gli permette di assumere un nuovo e diverso orientamento di vita, giungendo alla sua risocializzazione.²⁴

L'osservazione del detenuto è di fondamentale importanza perché fornisce il quadro d'insieme delle caratteristiche individuali e una serie di elementi che possono contribuire a programmare e a riprogrammare l'intervento educativo. Di ciascun soggetto si accertano i bisogni connessi alle eventuali carenze psico-fisiche, affettive, educative e sociali, che sono state d'ostacolo all'instaurazione di una normale vita di relazione. L'osservazione è un processo dinamico, effettuato durante tutto il corso dell'esecuzione penale, a partire dall'ingresso in carcere, e realizzato mediante lo strumento del colloquio, attraverso cui l'educatore raccoglie informazioni sulle problematiche del soggetto in merito all'ambiente familiare e sociale di provenienza, alla capacità di formulare programmi per il futuro, all'evoluzione della sua condizione personale dal momento della presa in carico in istituto, agli atteggiamenti e ai comportamenti manifestati ed alle motivazioni sottese. L'educatore registra sinteticamente dati, anche ai fini della documentazione tecnica del suo lavoro e di una efficiente comunicazione interprofessionale e ne cura i periodici aggiornamenti. L'educatore, quindi, dopo un'attenta fase di osservazione espleta il trattamento dei condannati secondo strategie individuali o di gruppo, coordinando la sua azione con quella dell'*équipe* addetta alla rieducazione. L'educatore, infine, funge anche da mediatore tra le istanze dell'istituto e le attese dei detenuti, ed assume le funzioni di promotore e di animatore delle iniziative e di coordinatore delle attività pratiche necessarie per la loro attuazione.²⁵

La legge 354 del 1975 consente più ampi e costanti collegamenti con la società libera, attraverso una disciplina più liberale della corrispondenza,

²² Cfr. M.G. Casadei, *Scommesse dal carcere: la sfida dei percorsi educativi: Spunti di riflessione*, Roma, Aracne, 2008

²³ Cfr. T. Bortolotto, *L'educatore penitenziario: Compiti, competenze e iter formativo: Proposta per un'innovazione*, cit.

²⁴ Cfr. C. Brunetti, M. Ziccone, *Manuale di diritto penitenziario*, Piacenza, La Tribuna, 2005.

²⁵ Cfr. A. Dellisanti, «La figura dell'educatore nell'Amministrazione Penitenziaria: compiti e ruolo, bilancio dell'esperienza e prospettive in vista dell'attuazione dell'area educativa», *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, fasc. 1-2/gennaio-agosto 1997, p. 157.

dei colloqui e dell'accesso ai mezzi di informazione; ammette attività collettive di carattere sportivo, ricreativo e culturale, realizzate anche mediante l'intervento di persone estranee all'amministrazione penitenziaria; alcuni servizi, quali la biblioteche e l'organizzazione del tempo libero, possono essere gestiti da commissioni miste di operatori penitenziari e di detenuti; si istituzionalizza la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.²⁶ La legge resta però inattuata nella sua parte essenziale, che riguarda la disponibilità e l'impiego, in numero adeguato, di educatori specializzati, assistenti sociali e psicologi. La realizzazione delle varie iniziative trattamentali, infatti, rende necessaria sia la presenza di spazi adeguati, che una concentrazione di detenuti proporzionata alle potenzialità di ogni carcere. L'Ordinamento Penitenziario stesso prevede all'art. 5 che *“gli istituti penitenziari siano realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti e che devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune”*. Il numero dei detenuti, inoltre, deve essere tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.

Gli educatori hanno rare opportunità di comunicare tra loro e con l'esterno per coordinare gli interventi con l'*équipe*, ognuno tende a operare secondo le proprie logiche e finalità, determinando così una dispersione delle potenzialità di aggregazione e di masse. La realtà stessa del carcere, d'altra parte, rappresenta un impedimento per l'opera di educazione: la perdita di *status*, di indipendenza, di libertà di scelta, di responsabilità, di relazioni sociali, di interessi, la regressione psicologica e culturale, la crescita della frustrazione congiurano contro il successo della rieducazione.

Inoltre la carenza di personale educativo deriva anche dalla distribuzione spesso disomogenea e scarsamente razionale sul territorio nazionale: si possono trovare penitenziari di piccole dimensioni che dispongono di un numero di educatori proporzionalmente più elevato di quello di penitenziari molto più grandi. Il ridotto numero di educatori, senza considerare la scarsa ed insufficiente attenzione prestata alla loro formazione e supervisione rende quasi impossibili l'osservazione dei detenuti e la programmazione di attività educative, in un contesto penitenziario ancora troppo strutturato secondo la logica della sicurezza interna, mettendo in crisi il senso stesso della funzione rieducativa della pena.

Peraltro gli educatori possono dedicare poco tempo ai rapporti educativi con i detenuti perché sommersi dalle mansioni burocratiche. Mancano le risorse, il tempo e le capacità per valutare i reali bisogni dei detenuti al fine di predisporre risposte adeguate; si valuta, invece, la capacità del detenuto di adeguarsi alla realtà carceraria. Viene connotato positivamente chi è in grado di utilizzare le opportunità che gli vengono proposte, mentre chi ha minore adattabilità agli schemi comportamentali codificati e chi già vive un profondo disagio personale viene gravato dalla condizione di detenzione e resta penalizzato.

²⁶ Cfr. G. Neppi Modona, *Le origini dell'istituzione carceraria*, cit.

Il conflitto derivante, da un lato, dalla percezione delle carenze strutturali e organizzative, la poca formazione professionale, i limitati strumenti, lo scarso organico educativo e, dall'altro, l'importanza delle funzioni da svolgere secondo il dettato normativo possono indurre l'educatore ad assumersi un carico di lavoro notevole, superiore alle proprie possibilità, per cercare di sopperire con l'impegno individuale alle carenze e alle inefficienze del contesto carcerario. La conseguenza di questo atteggiamento è spesso il logoramento delle potenzialità dell'educatore che può arrivare ad assumere un atteggiamento vittimistico, passando dall'iperattivismo all'accettazione passiva della propria impotenza, unita ad un senso di fallimento e inutilità. Per questo motivo gli educatori possono andare incontro ad un crollo psicologico, chiamato *burnout* o cortocircuito, che rappresenta la risposta difensiva ad una situazione di lavoro intollerabile dal punto di vista psicologico, caratterizzata da eccesso di stress e da insoddisfazione, e che si esprime attraverso il rifiuto del coinvolgimento nel proprio lavoro o attraverso la caduta di interesse.²⁷ I sintomi sono diversi, più o meno visibili e identificabili: l'assenteismo dal lavoro, diminuzione o perdita di disponibilità, irritabilità e disprezzo, rigidità di pensiero, resistenza al cambiamento e sensazione di fallimento, mal di testa, disturbi gastrointestinali, insonnia, incubi, pensieri ossessivi. Si determina così uno stato depressivo del soggetto.

Un ulteriore impedimento all'implementazione delle attività rieducative è relativo alla mancanza di fondi dovuti ai tagli che si traducono in restrizioni dei posti di lavoro, che l'amministrazione penitenziaria riesce a finanziare sempre con maggiore difficoltà. Alla fine degli anni Settanta il progetto della rieducazione all'interno del carcere era in pratica fallito.

La legge Gozzini indica la strada delle misure alternative alla reclusione. Grazie a tali misure il condannato può trascorrere parte della giornata fuori dal carcere per partecipare ad attività istruttive o lavorative, evitando o riducendo la privazione della libertà per quei detenuti che abbiano dimostrato di essere maturi per essere riammessi nella società libera. In una prima fase la legge produce effetti positivi e la tensione nelle carceri si allenta. Il rapidissimo aumento dei carcerati e la conseguente impossibilità di valutare il comportamento di ogni singolo detenuto, tuttavia, fanno sì che anche questa legge, pur avendo suscitato molte speranze, venga largamente disattesa.

L'applicazione distorta che spesso si fa in chiave clemenziale delle misure alternative e le manchevolezze organizzative emerse nella prassi applicativa degli istituti hanno evidenziato un divario tra gli obiettivi cui tendono i legislatori e i risultati conseguiti in termini di effettiva capacità risocializzante. Le misure alternative al carcere, pertanto, finiscono presto per essere considerate forme di buonismo. In molti casi l'abbreviare o l'abolire la detenzione in carcere vengono visti dai beneficiari come un vantaggio che rende la pena meno afflittiva e più breve, anziché uno stimolo

²⁷ Cfr. A. Mannucci, A. Poggesi, *L'educatore penitenziario e i rischi di burnout*, Tirrenia (Pi), Edizioni del Cerro, 2000.

alla risocializzazione. Non si verifica nessuna modificazione della personalità del detenuto e quindi il fine ultimo del processo rieducativo, ossia l'acquisizione di capacità che permettano la civile convivenza all'interno della società, nel rispetto delle leggi, non viene raggiunto. La legge ci consegna una serie di elementi e di indirizzi che sembrano favorire un'interpretazione in chiave pedagogica del trattamento rieducativo, mentre la prassi, escluse alcune esperienze, rivela un sistema di impianto ancora disciplinare. Emergono perciò comportamenti strumentali che vanno nella direzione di un superamento della contingenza carceraria, che non producono però effetti e cambiamenti significativi a lungo termine nella persona.

La pretesa di aver sostituito la funzione rieducativa a quella punitiva si rivela puramente ideologica sino a che la pena rimane incentrata sul carcere, con la sua essenza segregante e totalizzante; la spinta realmente innovativa è circoscritta alla parte in cui il carcere viene sostituito con altre misure. Solo superando scetticismi e resistenze riguardanti la reale efficacia delle misure alternative, si potrà ottenere un rilancio e un ampliamento della loro applicazione. Per raggiungere questo obiettivo, però, occorre sanare le gravi deficienze organizzative nei sistemi interessati (penitenziario, giudiziario, socioassistenziale) che limitano il ricorso alle misure alternative.²⁸

L'idea che il trattamento rieducativo debba fondarsi sui bisogni di ciascun individuo, per promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, allontana dagli approcci disciplinari, al fondo dei quali vi è una sorta di volontà esterna all'individuo che pretende di guidare i processi di cambiamento soggettivi, mentre richiama alla necessità di poter contare su una piena collaborazione del detenuto.

Si dovrebbe abbandonare il termine rieducazione, profondamente fuorviante e collegato alla logica correzionale che ammette che si possa intervenire sull'individuo al fine di correggerne e modificarne gli atteggiamenti devianti. Emerge allora la necessità di sostituire il concetto di rieducazione con quello di formazione, per richiamare, *in primis*, una presa di distanza dalle logiche puramente correzionali e, secondariamente, l'introduzione nel sistema penitenziario di logiche educative e formative a supporto dei processi individuali di reinserimento sociale.

Al fine di perseguire la formazione in carcere occorre:

- restituire centralità ai bisogni e agli interessi del condannato, avvalorando il principio normativo dell'individualizzazione del trattamento;
- ridare al condannato la titolarità nella scelta delle attività e dei percorsi formativi da intraprendere, a partire dai bisogni e dagli interessi personali;

²⁸ Cfr. A. Salvati, «Proposte di riforma dell'ordinamento penitenziario e del sistema sanzionatorio negli ultimi anni», www.amministrazioneincammino.luiss.it.

- promuovere una programmazione degli interventi sempre più differenziata e costruita sulla base delle esigenze dei condannati e sempre meno standardizzata;

- incentivare l'incontro tra istituzione penitenziaria e condannato al fine di contrattare il percorso formativo individuale, e partire dalla domanda di formazione soggettiva, dall'offerta formativa predisposta dal carcere e dalla rete di collaborazioni esterne;

- ridurre l'attenzione per gli aspetti meramente disciplinari del condannato;

- attenuare gli atteggiamenti strumentali del condannato, a favore di un innalzamento dei livelli di responsabilizzazione e di impegno nei percorsi di formazione.

CAPITOLO II

LA POPOLAZIONE DETENUTA IN ITALIA

II.1 Il carcere minorile

Il primo intervento legislativo riguardante la delinquenza minorile risale al 1934, con l'istituzione dei tribunali per i minorenni. Assegnando ad un particolare tribunale i casi che coinvolgono minori, lo Stato intende sottolineare la propria opera educativa e di cura del minore, anche nell'ambito dell'esercizio dell'azione penale. Seppure in ritardo rispetto agli altri Stati europei e con la grave eccezione contraddittoria che i minori coimputati con maggiorenni sono ancora giudicati nei tribunali normali, l'azione rappresenta una svolta decisiva, ponendo fine alla situazione per la quale, a partire da 9 anni, tutti i minorenni considerati colpevoli di reati o di atti socialmente sconvenienti venivano trattati alla stregua di adulti delinquenti. La legge spesso lascia in pratica alla magistratura ampia discrezionalità nella scelta e nella applicazione delle diverse misure. Alle condotte illecite dei minori vengono fornite risposte giudiziarie diverse, che vanno dall'uso delle misure rieducative in funzione intimidatoria e punitiva, al riformatorio, alle sanzioni penali. Un ulteriore passo avanti dal punto di vista legislativo è la legge n. 888 del 1956.¹ Dagli anni Cinquanta dello scorso secolo dunque si comincia a dare risposte istituzionali concrete nell'ambito della legislazione minorile. Fino agli anni Settanta, si fa strada una fiducia in un'ideologia di tipo assistenziale-terapeutica. La legge n. 888/1956, infatti, vede l'infrazione commessa da un minore di anni 18, ma maggiore di anni 14, come l'espressione sintomatica di un disadattamento personale e di un bisogno educativo. La legge prevede l'obbligatorietà di approfondire indagini sulla personalità del minore, compiute da specialisti, prima di decidere la pena da infliggere; si fa strada una concezione medica della devianza intesa come patologia. Negli anni Settanta, tuttavia, questa impostazione culturale entra in crisi, perché frutto dell'inadeguatezza dei modelli di interpretazione della devianza diffusi sino ad allora, e si fa strada la convinzione che la devianza sia una patologia sociale, superabile solo con l'inserimento del deviante in una rete di rapporti sociali diversi da quelli che hanno determinato il suo disagio.²

Con questa inversione di tendenza ha inizio la trasformazione dei vecchi riformatori in case di rieducazione, impostate secondo nuovi criteri pedagogici; si cerca cioè il consenso del minore per attuare i progetti e si abbandona l'idea dell'imposizione dell'intervento, seguendo il principio pedagogico che, per essere efficace, una soluzione deve essere condivisa. Solo con la sentenza della Corte Costituzionale del 20 aprile 1978 si concretizzano le conquiste più significative sul piano legislativo. Con questa sentenza, infatti, diventa possibile concedere la libertà provvisoria al minore, qualunque sia il reato commesso. La carcerazione minorile, quindi, è da considerarsi una misura residuale, cioè da attuarsi non prima di aver tentato tutte le possibilità di recupero dei soggetti. Il principio della

¹ Cfr. R. Mancuso, *Scuola e carcere: educazione, organizzazione e processi comunicativi*, Milano, Franco Angeli, 2001.

² Cfr. M.G Casadei, *Scommesse dal carcere: la sfida dei percorsi educativi: Spunti di riflessione*, Roma, Aracne, 2008

residualità rende la detenzione una misura quasi eccezionale, perché prevede una serie di misure sostitutive ad essa, quali il centro di prima accoglienza, la permanenza in casa del ragazzo, le prescrizioni in libertà, l'inserimento in comunità alloggio, misure che possono essere scelte non solo in rapporto alla gravità del reato, ma anche in relazione agli accertamenti sulla personalità e sulle condizioni familiari, ambientali e sociali dei ragazzi. Tali forme di intervento alternative alla custodia detentiva, inoltre, hanno una maggiore valenza responsabilizzante.

La prescrizione consiste in una serie di limitazioni o di obblighi che il giudice impartisce al minore in merito allo studio, al lavoro o ad altre attività utili per la sua rieducazione; la permanenza in casa è un provvedimento con il quale il giudice prescrive al minore di rimanere presso l'abitazione familiare; con la permanenza in comunità, invece, il minore viene affidato ad una comunità pubblica. La giustizia minorile ha quindi perseguito due scopi principali: la difesa sociale e la tutela di chi commette il reato.³ Queste disposizioni sono da collocarsi nell'ambito di un profondo cambiamento culturale, avvenuto durante l'ultimo secolo rispetto alla situazione dell'infanzia e, in particolare, di fronte ai problemi che la riguardano da vicino, compresi quelli legati alla delinquenza.⁴

I minori detenuti in Italia oggi sono divisi in tre categorie: ragazzi stranieri, i cosiddetti minori nomadi e minori provenienti da aree disagiate soprattutto del Meridione d'Italia. Per gli immigrati la detenzione rimane ancora lo strumento privilegiato di controllo e di sanzione, mentre gli Italiani riescono ad evitare la prigione grazie a prescrizioni, a permanenza in casa o a collocamento in comunità. Molte volte, infatti, i ragazzi immigrati, che stanno nelle carceri minorili, fuori non hanno né una casa né una famiglia e quindi le misure alternative non sono applicabili. I ragazzi che compiono i reati, inoltre, vengono molto spesso da una condizione economica e culturale medio-bassa, anche se la delinquenza prescinde dal censo di appartenenza. A volte, infatti, è una forma di insoddisfazione che porta a delinquere o la mancanza di valori fondamentali, come nel caso del bullismo e delle piccole gang organizzate. Gran parte di questi ragazzi, inoltre, compresi quelli che hanno commesso reati più gravi, hanno una bassissima stima di se stessi.⁵

Appare sempre più necessario, quindi, pensare a luoghi alternativi al carcere per rieducare i minori, occorrono più comunità e più progetti educativi, sia dentro che fuori dai luoghi di detenzione. Anche così però non basta perché questi ragazzi quando escono e tornano a casa trovano un deserto di opportunità e numerose occasioni di reato.

³ Cfr. R. Mancuso, *Scuola e carcere: educazione, organizzazione e processi comunicativi*, cit.

⁴ Cfr. M.G Casadei, *Scommesse dal carcere: la sfida dei percorsi educativi: Spunti di riflessione*, Roma, Aracne, 2008, cit.

⁵ Cfr. D. Pelanda, *Mondo recluso: vivere in carcere in Italia oggi*, Cantalupa (To), Effatà Editrice, 2010.

II.2 Detenuti adulti

Le vite chiuse nelle prigioni sono vite espropriate. La mutilazione dell'identità inizia attraverso una forma rituale all'ingresso nell'istituzione penitenziaria, prima ancora che cominci il processo e si stabilisca la colpa o l'innocenza. Il marchio di criminale è qualcosa che il detenuto si sente addosso. Un essere umano, quindi, appena entra in carcere, subisce un rituale iniziatico di passaggio dalla condizione di cittadino a quella di detenuto. Il carcere rappresenta un'istituzione chiusa e confinata in se stessa che ha la capacità di cambiare tutto: i rapporti con la famiglia possono indebolirsi, si riducono le possibilità di trovare un lavoro e le speranze di essere accettati nella società senza pregiudizi. La personalità di molti detenuti, quindi, non può che risultarne sconvolta. Esistono pochi spazi per la dimensione umana, fisica e affettiva. Paura di aggressioni, incertezze per il proprio futuro, stati depressivi, sindromi psicosomatiche e crisi di ansia possono rendere la sopravvivenza in carcere ancora più difficile.

Ogni Istituto penale ha proprie caratteristiche architettoniche e gestionali e ogni detenuto ha una storia, una personalità e motivazioni non generalizzabili; tutti questi elementi si intersecano tra loro influenzando la gestione del periodo di permanenza del detenuto e determinando dinamiche che si ripercuotono fortemente sulla sua personalità. Le condizioni di isolamento che caratterizzano le carceri italiane sono soltanto uno dei problematici aspetti che ne definiscono l'universo; a cui si aggiunge la mancata aderenza ai principi previsti dall'Ordinamento, che va fatta risalire alle condizioni di sovraffollamento delle strutture che ospitano i detenuti.

Nella quasi totalità dei casi, in Italia, la popolazione detenuta e il personale penitenziario non costituiscono in alcun modo una comunità in cui il detenuto è inserito in attività di studio, di lavoro e di sostegno psicologico orientate al suo riscatto personale e sociale, ma rappresentano un gruppo di persone all'interno di una gabbia dove il principio guida è quello dell'autoconservazione: i detenuti non devono dare fastidio e il personale deve fare funzionare la struttura. La prima cosa che un detenuto capisce è di avere dei diritti, Oltre che doveri, ma mentre i doveri non trovano ostacoli alla loro applicazione, i diritti dipendono da numerose variabili e da complicazioni burocratiche. Tutto infatti è legato all'esito della domandina, un modulo indispensabile per chiedere qualunque cosa: avere assistenza medica specialistica, ordinare un libro, accedere alla biblioteca del carcere, chiedere un colloquio prolungato, abbonarsi ad un giornale, ricevere un medicinale o qualunque merce non sia in vendita nello spaccio del carcere.

La seconda cosa che il detenuto, soprattutto se condannato all'ergastolo, capisce è che sono destinati a cambiare radicalmente i rapporti con la famiglia, anche quando il carcere non si trovi a migliaia di chilometri di distanza dal luogo di residenza. Incontrare periodicamente i familiari dietro un bancone, sorvegliati a vista dagli agenti, in un frastuono che obbliga ad alzare la voce, toglie spontaneità e naturalezza alla comunicazione. Tante parole a lungo pensate si trasformano in silenzi, in

sorrisi imbarazzati e in conversazioni convenzionali, dall'una e dall'altra parte del bancone.

Un'altra ragione del processo regressivo è l'impossibilità di lavorare, ma soprattutto la repressione della sessualità. La privazione della libertà non può comportare anche quella della vita sessuale e affettiva. Gli istinti repressi si traducono spesso in sintomi quali scoppi di violenza auto- o etero-diretti, situazioni depressive, insonnia e agitazione psicomotoria.

I suicidi nelle carceri italiane sono di più che nel resto d'Europa, questo è dovuto ad una molteplicità di fattori: perdita di identità; mancanza di lavoro; repressione sessuale; lontananza dalla famiglia e dagli amici, dal proprio contesto sociale senza che se ne sia creato un altro degno di questo nome; clima di diffidenza e di paura; totale dipendenza dall'istituzione carceraria, come l'impossibilità di poter gestire il denaro. Quando una persona viene istituzionalizzata, infatti, non solo viene privata della propria libertà e delle proprie esperienze relazionali, ma viene anche passivizzata: non può disporre liberamente dei propri beni personali oltre che di se stessa, viene continuamente sorvegliata e privata di ogni sua autonomia. Tali fattori abbassano il livello di autostima e inducono depressione. L'aggressività viene punita, ma un istinto non si elimina e tende a ritorcersi contro il soggetto in una deformazione autodistruttiva e autolesionista. Oltre all'autolesionismo si manifestano alti livelli di litigiosità, atteggiamenti vittimistici, manie di persecuzione, tratti ossessivi e tendenza a lamentarsi e a protestare.

Il primo obiettivo della reclusione, evitare il proseguimento dell'attività criminosa, dunque è smentito dall'esperienza di chi in carcere ci lavora. La legalità è spesso apparente e la violenza sessuale, le minacce, le ritorsioni, i maltrattamenti, i furti, la diffamazione e la corruzione sono pratica quotidiana. Sebbene lo Stato italiano abbia optato per una visione preventivo-riabilitativa per l'applicazione delle misure punitive carcerarie, di cui la massima espressione è la non approvazione della pena di morte per chi commette reati efferati, in realtà la detenzione si presenta essenzialmente come privazione, segregazione e stigmatizzazione. Il carcere, nonostante i propositi, è di fatto un'istituzione totale ed assolve principalmente a due funzioni: la deterrenza e la neutralizzazione dell'individuo. La pena detentiva è perciò molto spesso oggettivamente contraria al senso di umanità poiché si svolge in luoghi e condizioni che non promuovono il reinserimento ed una maggiore responsabilità sociale da parte del condannato, ma producono invece disperazione, sofferenza ed emarginazione. Occorre quindi creare uno spazio libero nel carcere. Ciò non significa agire un comportamento inutilmente antagonista all'istituzione, ma creare la condizione per cominciare a esaminare la propria storia, con il suo carico di colpa e di dolore, a immaginare il proprio futuro, pensarsi e ricordare chi si è, perché il carcere ancora oggi non chiude soltanto e neppure solo sorveglianza e punisce; il carcere espropria.⁶

⁶ Cfr. M. Valcarengi, «Espropriare e ferire: appunti sulla psicologia del carcere in Italia», *La società degli individui*, n. 40, 2011, pp.66-74.

Inoltre l'esecuzione della pena riflette ineluttabilmente i suoi effetti non solo sulla vita del condannato, ma anche su quella del coniuge, dei figli e dei familiari. La tenuta dei legami con i propri cari può essere sottoposta a dura prova durante il periodo in cui il detenuto sconta la propria pena.⁷ Al detenuto non è consentito decidere con chi coltivare rapporti e gli affetti rimangono drammaticamente fuori da ogni possibilità di scelta. La solitudine, la lontananza, l'impossibilità di avere continui e regolari contatti con i propri cari sono spesso l'origine di un crollo psicofisico, con la conseguenza di un'inevitabile frantumazione dei progetti di vita del soggetto. L'individuo è costretto ad abbandonare tutti gli elementi che costituiscono le sue certezze, per questo il carcere può rappresentare una seria minaccia per il suo sistema difensivo, la sua autostima ed il suo senso di sicurezza, una minaccia che nel tempo si concretizza in una progressiva disorganizzazione della sua personalità. Non tutti i detenuti però rispondono allo stesso modo: il grado di prigionizzazione, parola con cui si indica l'effetto globale dell'esperienza carceraria sull'individuo, varia infatti a seconda della sensibilità del recluso, della cultura di provenienza, del tipo di relazioni intraprese prima dell'incarcerazione, dei suoi trascorsi di vita, della sua personalità e della durata di esposizione alla cultura carceraria.

All'interno del carcere, inoltre, spesso l'anzianità del detenuto e la gravità del reato commesso sono dati che tradizionalmente attribuiscono una sorta di autorevolezza, creando una specie di graduatoria in cui un delinquente importante può ottenere il rispetto e la considerazione degli altri, qualche volta non solo dei detenuti, venendo trattato con un minimo di riguardo.

Il fatto che il carcere non intacca, ma a volte accentua, la mentalità criminale è confermato dai dati statistici che indicano tassi di recidiva molto elevati. Se si tiene conto, inoltre, che alcuni reati, come il matricidio o il delitto passionale, non presentano possibilità di recidiva, la percentuale risulta ancora più alta, dunque si delinque dentro e poi si continua fuori.

Tra le emergenze sociali delle carceri italiane c'è la presenza dei cittadini stranieri. Il regolamento di esecuzione del 2000 ha esplicitamente affrontato il problema dell'esecuzione penale e del trattamento in carcere per i detenuti stranieri. L'articolo 35, infatti, prevede che nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri si debba tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali, favorendo i contatti con le autorità consolari del Paese di provenienza. Nonostante questi provvedimenti, di fatto, ai detenuti stranieri non è garantita però una condizione detentiva uguale a quella del detenuto italiano, così sono tra i pochi che ancora scontano tutta la pena detentiva in carcere e ciò contribuisce ad aumentare il loro senso di isolamento. Il tasso degli stranieri in carcere ha ormai raggiunto la quota di un terzo dei reclusi e

⁷ Cfr. G. Mastropasqua, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza: i legami affettivi alla prova del carcere*, Bari, Cacucci, 2007.

si registra una grande difficoltà di accesso per loro alle misure alternative alla detenzione.⁸

Lo straniero subisce discriminazioni anche rispetto alle possibilità di rieducazione e di reinserimento sociale. Sulla carta non sussistono distinzioni di appartenenza a nazionalità, culture e religioni diverse, nella realtà però lo straniero si trova escluso da alcuni benefici perché privo di permesso di soggiorno o perché senza domicilio o semplicemente perché non dispone di una rete di relazioni familiari o amicali che permettono al detenuto italiano di usufruire di una serie di misure decarcerizzanti. L'applicazione delle misure alternative, quindi, a parte la difficoltà di comunicazione linguistica, rimane il problema più grave per quanto riguarda la condizione penitenziaria degli stranieri.⁹

Il problema della tutela dei rapporti familiari nel caso dei cittadini extracomunitari si fa ancora più serio perché l'urgenza di garantire loro un minimo di colloqui e di contatti con i familiari residenti all'estero incontra ostacoli e impedimenti di varia natura, spesso difficilmente superabili.¹⁰ Gli stranieri in carcere vivono una doppia discriminazione: in quanto detenuti e in quanto stranieri, il che comporta maggiori rischi di emarginazione sociale. Negli istituti penitenziari la metà degli stranieri non riceve mai una visita e solo una minima parte riceve la visita di qualche volontario o di un mediatore culturale. Per gli stranieri, inoltre, che non hanno punti di riferimento familiari o lavorativi, è difficile l'accesso a percorsi alternativi alla detenzione, come la semilibertà o il servizio civile. La condanna in queste condizioni diviene una forte sofferenza da scontare in un assurdo silenzio: da essa lo straniero non potrà uscire recuperato, ma solo ulteriormente inasprito. Sempre più evidente risulta la necessità di un mediatore culturale al fine di facilitare la comprensione dell'istituzione carceraria per il detenuto straniero. Infatti la mancata comprensione linguistica e culturale rende inefficace qualsiasi intervento da parte dei servizi. La mediazione culturale in carcere non è istituita da alcuna legge al momento; né tanto meno esiste attualmente una legge che regoli lo svolgimento e le caratteristiche di tali interventi, la cui realizzazione dipende solo dalle capacità di chi li progetta.

La discriminazione è dovuta anche al pensiero prevalente di considerare la condizione di straniero come fattore potenzialmente associabile alla condotta antisociale, o deviante. Si parte cioè dal presupposto che gli immigrati per lo più provengono da sistemi socio-culturali più arretrati e che, in ogni caso, risentono dello sradicamento dai modelli culturali di provenienza. Questa credenza è stata smentita da molti

⁸ Cfr. C. Benelli, *Coltivare percorsi formativi: la sfida dell'emancipazione in carcere*, Napoli, Liguori editore, 2012.

⁹ Cfr. G. Marotta, *Immigrati: devianza e controllo sociale*, Padova, Cedam, 1995.

¹⁰ Cfr. G. Mastropasqua, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza: i legami affettivi alla prova del carcere*, cit.

studi che hanno dimostrato che non esiste nessuna correlazione tra migrazione e delitto.¹¹

Altrettanto grave è la situazione delle detenute, essendo un piccolo numero rispetto alla popolazione detenuta maschile e per la condizione di subordinazione rispetto all'uomo che la donna da sempre sperimenta in svariati contesti. Le donne nelle carceri italiane vivono in condizioni di invisibilità indifferenziata, vivono cioè in un contesto maschile che non riflette le loro esigenze a causa di una maggiore fragilità e di una più accentuata intolleranza al regime detentivo. In passato la scarsa presenza di donne delinquenti era un dato di fatto che non suscitava particolare interesse: le teorie sulla delinquenza, così come le ricerche empiriche sui soggetti che hanno commesso reati, erano orientate alla spiegazione e all'analisi della sola criminalità maschile; mancava una lettura di genere che analizzasse e interpretasse le motivazioni per comprenderne le differenze. La posizione subordinata in cui viveva la donna e la presunzione di una sua inferiorità biologica e intellettuale portavano a ritenere il sesso femminile come naturalmente incapace di condotte autonome e responsabili. I delitti di cui in prevalenza si macchiavano le donne, inoltre, erano strettamente legati alla loro condizione biologica, prostituzione, infanticidio, aborto, o altri concepiti "a misura d'uomo", quali l'adulterio, che era considerato reato, in Italia, unicamente se commesso dalla moglie. Le donne presenti nelle carceri italiane dunque, per i crimini commessi e per il tipo di gestione attuata, durante il secolo precedente, erano viste soprattutto sotto il profilo della loro amoralità piuttosto che dal punto di vista dell'illegalità.

Tassi di arresti molto bassi, natura banale dei reati commessi e scarsissima presenza nelle prigioni continuano ad essere ancora oggi i dati della delinquenza femminile che, soprattutto nel secolo scorso, comincia ad essere oggetto di indagine e di ricerca. Dalle indagini condotte sulla popolazione detenuta italiana emerge che quasi tutte le donne avevano un'occupazione prima della carcerazione, anche se in alcuni casi probabilmente il riferimento era ad attività illecite, come prostituzione o spaccio. La maggioranza delle donne erano babysitter, badanti, commesse, cameriere, lavori sono considerati più ambiti dopo la detenzione anche dalle detenute che prima avevano svolto altri mestieri. La problematica più diffusa tra le donne detenute è legata alla sfera emotiva e psicologica. Per quanto riguarda la salute, alcuni problemi, come quelli cardiovascolari, subiscono un peggioramento con l'ingresso in carcere, mentre in molti casi il carcere risolve i problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti.¹²

Molte donne che entrano nel sistema di giustizia penale come criminali hanno alle spalle precedenti esperienze di vittimizzazione; spesso hanno avuto una serie di relazioni negative con uomini dai quali sono state anche sfruttate o hanno subito abusi sessuali. Quando si creano programmi di recupero e di reinserimento per donne criminali è necessario quindi

¹¹ Cfr. G. Marotta, *Immigrati: devianza e controllo sociale*, cit.

¹² Cfr. M. La Rosa, *Donne e carcere: una ricerca in Emilia Romagna*, Milano, Franco Angeli, 2006.

riconoscere questa situazione di dualità: criminalità e vittimizzazione sono fattori che spesso hanno origine dalle medesime condizioni sociali ed economiche. La vita di molte donne, prima di entrare in carcere, è segnata da indigenza, vittimizzazione e abuso di droghe o alcool. Per quanto riguarda le straniere le difficoltà economiche di molti Paesi in via di sviluppo rendono le donne facili prede per i trafficanti, soprattutto se povere, non scolarizzate o senza un lavoro qualificato.

Le istituzioni penitenziarie devono dunque cercare di evitare un'ulteriore vittimizzazione ed assicurarsi che i reclusi e le recluse ricevano adeguata protezione, supporto e giustizia. Mentre la crescita nel numero delle detenute, però, ha comportato un marginale miglioramento nei servizi per le donne, il medesimo incremento non è stato accompagnato da una parallela crescita di programmi specificatamente mirati sui bisogni delle donne. Programmi e servizi devono tenere conto delle diversità culturali esistenti nelle case di detenzione; la politica ed i programmi di giustizia penale devono individuare e rivolgersi ai differenti problemi di salute, alle responsabilità delle madri, alle barriere culturali, all'isolamento delle donne carcerate lontane da casa, alla loro vulnerabilità agli abusi sessuali e alle violazioni dei diritti umani da parte del personale maschile, purtroppo denunciati anche in Italia.

Il tema forse cruciale nella condizione di carcerazione della donna riguarda però il rapporto madri e figli. Dato il minor numero di detenute donne, rispetto ai detenuti uomini, si tratta di un problema qualitativo piuttosto che quantitativo. Le donne hanno maggior problemi materiali e psicologici nella detenzione: la loro personalità e la loro sensibilità sono più complesse soprattutto per la lontananza dai figli e per l'assenza di affettività che ne deriva. Se la carcerazione è un dramma per chiunque, per la donna esso assume conseguenze strazianti per lo speciale legame che unisce una madre ai propri figli, particolarità che si scontra con l'inadeguatezza del sistema carcerario modellato sulle esigenze maschili.

II.3 La maternità in carcere

Scontare una pena carceraria causa inevitabilmente uno strappo nei rapporti familiari ed affettivi che devono continuare ad essere coltivati attraverso la lontananza e sottostanno ai ritmi istituzionali (colloqui, telefonate); esiste tuttavia una condizione per la quale il rapporto con un soggetto estraneo alla condannata non può essere fisiologicamente interrotto dall'incarcerazione e deve essere mantenuto anche per rispetto di principi costituzionalmente e universalmente garantiti che superano la titolarità punitiva dello Stato: quella di madre. Il rapporto tra madre e bambino, infatti, è fondamentale per lo sviluppo totale ed equilibrato della personalità del bambino, in modo che egli non sia una copia dei genitori, ma un uomo nuovo. I genitori concorrono alla realizzazione di questo obiettivo con: la loro condotta, cioè mediante le azioni guidate della loro personalità; l'atmosfera affettiva, serena, ordinata che riescono a creare e mantenere nella comunità familiare. L'obiettivo è alquanto difficile da raggiungere per

una madre che cresce il proprio figlio in carcere. Se scarsamente considerata, inoltre, è stata la donna detenuta dal sistema penitenziario, ancora meno lo è stata la detenuta madre. Il sistema, tuttavia, se, da un lato, nel corso degli anni ha rivisto la normativa in materia migliorandola, dall'altro, non ha attuato la legge. Da una parte, infatti, l'istituzione ha affermato la centralità della figura materna per lo sviluppo dei bambini, nel momento in cui ha permesso alla detenuta che lo desidera o non abbia altri a cui affidare i figli piccoli di tenerli con sé in carcere; dall'altra, la struttura carceraria non è stata modificata in vista della presenza di un bambino. Tutto è stato lasciato alla madre e alla buona volontà delle altre detenute, delle vigilatrici e degli operatori.

Il periodo *pre- e post-partum* è caratterizzato da momenti di grande ansia per la maggior parte delle donne, ma per quelle che vivono in carcere il normale stress viene moltiplicato, amplificando il vissuto di inadeguatezza e di impotenza. Il retroterra sociale di deprivazione, i contatti familiari inconsistenti, l'isolamento, una precaria salute fisica o mentale e la coscienza che il bambino potrà essere affidato ad un ente assistenziale sono soltanto alcuni dei problemi che affliggono le donne, rivelando un bisogno di tutela maggiore rispetto alle libere.

In Italia la legge n. 354 del 1975 permette la sospensione della pena fino al compimento del sesto mese di vita del neonato per tutte le donne in gravidanza che abbiano subito una condanna; al termine di questo periodo la donna deve necessariamente ritornare in carcere. La legge consente inoltre alle donne in carcere di stare vicino ai loro bimbi fino a che non compiano 3 anni di età, in seguito verranno affidati ai parenti, nonni o zii; oppure, qualora non esistano supporti esterni, i bambini vengono ospitati in qualche comunità o casa-famiglia fino a che la madre non avrà scontato la pena detentiva.¹³ Tali norme possono essere anche applicate ai padri qualora la madre fosse deceduta o impossibilitata ad accudire la prole.

Se, da una parte, la presenza dei bambini nelle carceri è una misura introdotta per evitare il dramma della separazione della madre dal figlio in tenerissima età, dall'altra, i bambini che nascono o trascorrono i primi anni di vita in cella sono costretti a guardare il cielo attraverso le sbarre, a uscire solo per l'ora d'aria, a vivere in mezzo agli adulti, senza mai vedere il mare o la montagna. Sono bimbi che iniziano a parlare tardi rispetto ai loro coetanei, piangono spesso e sorridono poco.¹⁴

La condizione di detenzione incide sulla possibilità dell'instaurarsi di un legame di attaccamento sano nella diade, sullo sviluppo cognitivo del bambino e sul vissuto di entrambi. Da alcune ricerche emerge che le condizioni strutturali e ambientali del carcere favoriscono l'insorgere e la creazione di un legame anomalo all'interno della diade, caratterizzato da un'eccessiva dipendenza. In carcere c'è il rischio di un prolungamento della relazione simbiotica nella quale il bambino è iperaccudito. In tale contesto, inoltre, la preoccupazione delle ripercussioni dell'ambiente carcerario sul

¹³ Cfr. D. Pelanda, *Mondo recluso: vivere in carcere in Italia oggi*, cit.

¹⁴ Cfr. C. Scanu, *Mamma è in prigione*, Milano, Jaca book, 2013.

bambino può amplificare il vissuto ansiogeno della madre. A ciò si aggiunge il senso di colpa per la scelta di tenere accanto a sé il bambino durante il periodo di reclusione. La donna si trova a vivere, da un lato, il senso di colpa per tenere con sé il bambino costringendolo ad una condizione di reclusione e, dall'altro, sperimenta l'ansia per l'inevitabile allontanamento che avverrà al compimento del terzo anno di età. La madre è continuamente impegnata a fare in modo che il proprio bambino avverta il meno possibile le difficoltà e gli ostacoli dovuti alle ristrettezze dell'ambiente carcerario che si frappongono alle sue esigenze di sviluppo, di scoperta e di crescita. Il carico di ansia e di frustrazione che può scaturire da questa condizione agisce su entrambi, costituendo un notevole fattore di squilibrio potenziale per l'insorgere di effetti patologici. L'istituzione carceraria rafforza la condizione di scarsa autonomia della detenuta nel suo ruolo genitoriale intervenendo su una serie di questioni quotidiane: l'abbigliamento, il cibo, il pediatra. Lo stesso succede per le attività esterne, come le passeggiate, gli accompagnamenti al nido, le vaccinazioni, dalle quali la madre resta inevitabilmente esclusa. La reclusione quindi determina per la madre forti limitazioni alla possibilità di instaurare un sano legame con il bambino e di esprimere la propria maternità e il proprio ruolo genitoriale, che comportano pesanti ripercussioni sul suo vissuto psicologico ed emotivo.¹⁵

Anche se non può definirsi un fenomeno di ampie dimensioni statistiche ed epidemiologiche in quanto coinvolge circa cinquanta bambini l'anno nelle carceri italiane, è particolarmente rilevante in quanto colpisce l'unità sociale fondamentale madre-figlio-padre, disgregandola o trasformandola negativamente.¹⁶ La rottura dell'unità familiare è dannosa e può arrecare gravi e permanenti danni al bambino, specialmente se inizia in età neonatale e si protrae per anni. La detenzione rappresenta dunque un elemento di cesura, che interrompe il complesso gioco di equilibrio che sottende al funzionamento del nucleo, imponendo un nuovo assetto e nuove dinamiche relazionali che devono essere sostenute da servizi adeguati.

Ai bambini è riservato quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento penitenziario che stabilisce che presso gli istituti o sezioni dove sono ospitate madri con bambini sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitate madri con bambini non devono essere chiuse affinché i minori possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione. Sono assicurate ai bambini all'interno degli istituti attività ricreative o formative adatte alla loro età.¹⁷

Il carcere comunque è un luogo di grande sofferenza sia per il bimbo che per la madre. I bimbi imparano presto il linguaggio del carcere e dunque anche per loro arriva l'ora d'aria. I figli delle detenute non possono andare a

¹⁵ Cfr. G. Costanzo, *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, Roma, Armando, 2013.

¹⁶ Cfr. S. Li Bianchi, *Madri e bambini in carcere*, Padova, Centro Studi del Centro di documentazione Due Palazzi, 2001.

¹⁷ Cfr. C. Benelli, *Coltivare percorsi formativi: la sfida dell'emancipazione in carcere*, cit.

giocare al parco, in estate non possono andare al mare o a fare un giro in bicicletta: è un'infanzia difficile la loro, anche essi condannati dietro sbarre che non hanno scelto.

Per quanto riguarda gli asili nido allestiti in carcere, la scarsa importanza che viene data al problema della tutela della salute psicofisica dei bambini viene testimoniata anche dal fatto che l'incremento che hanno avuto nel corso degli anni queste strutture è stato praticamente nullo, anzi si è assistito ad una progressiva riduzione del loro numero.¹⁸

Il compimento del terzo anno di età segna l'allontanamento del figlio dalla sezione. Il distacco è un momento sempre doloroso che si colora di tinte ancora più forti per le detenute straniere che, nel caso non abbiano in Italia indirizzi specifici a cui fare riferimento, vedono i figli affidati a strutture o a famiglie sicuramente accoglienti, ma che loro non conoscono. Per questo sono stati studiati tempi-colloquio dedicati alle famiglie e all'allestimento di ludoteche all'interno delle carceri, che garantiscono ai bambini uno spazio più intimo, sereno e tranquillo per l'affetto e l'incontro, per riannodare fili che la detenzione rischia di strappare.

Le madri con i figli fuori dalle mura carcerarie si tormentano per la terribile sensazione di averli abbandonati. Nella particolare situazione delle detenute madri, quindi, il binomio protezione maternità/protezione infanzia appare quasi inconciliabile; da un lato, tutelare il ruolo di madre significa consentire alle condannate di accudire i propri figli nei primi anni di vita, ma anche di imparare ad essere madri e conoscere i propri figli instaurando con loro quel legame profondo, tanto importante nei primi anni di vita. Parallelamente, proteggere l'infanzia vuol dire far crescere i bambini in ambienti adatti al loro sviluppo psicofisico.

Nel 2001 viene approvata la Legge Finocchiaro che prevede l'applicazione di due tipi di provvedimento specifici per le madri con figli di età fino a 10 anni: la detenzione speciale domiciliare e l'assistenza esterna dei figli minori. La nuova norma si applica alle donne che, per i reati commessi, non hanno diritto agli arresti domiciliari. Nel caso in cui le madri comunque debbano scontare la pena in carcere, è prevista la possibilità di passare qualche ora in casa per assistere i figli. Le misure sono applicabili anche per i padri detenuti. Qualora l'autorità giudiziaria decida di tenere il bambino in carcere gli dovrà essere fornita ogni attenzione e conforto come alla madre alla quale è affidato. In particolare dovranno essere garantiti, sempre in accordo con il genitore, la frequenza degli asili nido territoriali, opportuni spazi di socializzazione, la concreta vicinanza dell'altro genitore e dei parenti e un appropriato controllo delle condizioni di salute. La legge, inoltre, stabilisce che le madri condannate con prole di età non superiore ad anni 10, se non esiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, hanno la possibilità di espiare la condanna in strutture che non siano il carcere. Tali strutture sono però molto rare in Italia, anche se esistono diversi gruppi ed associazioni che cercano di dare sostegno alle madri con figli dentro il carcere, con il principale scopo di aiutare i bambini ad avere

¹⁸ Cfr. S. Li Bianchi, *Madri e bambini in carcere*, cit.

una vita serena nonostante le difficoltà che la vita nell'ambiente carcerario o il distacco dalla figura materna comportano. In diverse città esistono case famiglia, strutture residenziali di tipo familiare per le detenute e i loro bambini, che consentono alle detenute di usufruire di misure alternative alla detenzione e di uscire dal carcere e vivere con i loro figli in un ambiente protetto ed adeguato. Queste strutture devono avere personale educativo preparato, esperto e motivato. Le potenzialità delle strutture non si esauriscono nella dimensione alloggiativa, si tratta di supportare donne con prole per un percorso educativo che le aiuti a ricostruirsi una piena autonomia per un inserimento sociale e lavorativo, sostenendole anche nel recupero dei rapporti sia con i propri familiari, sia con gli affetti perduti e con i propri figli. Anche gli arredi della casa famiglia devono essere pensati e realizzati sia per difendere la privacy degli ospiti che per la socializzazione e il gioco delle mamme e dei bimbi.

L'allontanamento dal genitore infatti può esporre il figlio a situazioni difficili e a crisi di identità, problematiche che si riflettono traumaticamente sul suo sviluppo e possono manifestarsi anche a distanza di tempo.¹⁹

Nonostante l'assistenza sanitaria sia carente in tutte le carceri italiane, in quelle che ospitano bambini, oltre al medico, è prevista la presenza del pediatra. Il pediatra ha il compito di visitare periodicamente i piccoli per controllarne la crescita, si accerta che siano state fatte le vaccinazioni obbligatorie, verifica il loro sviluppo psicomotorio e fornisce consigli sull'alimentazione.

Per i bambini in carcere con le madri la possibilità di avere rapporti con altri coetanei, fatta eccezione per gli altri piccoli detenuti, è limitata all'asilo comunale, per chi lo frequenta. Per molti il mondo di relazioni inizia e finisce con la madre, le altre detenute e il personale penitenziario. Alcuni bambini non conoscono nemmeno il padre perché ristretto anche lui o perché non l'hanno più visto da quando sono entrati in carcere. La mancanza di relazioni sociali e di libertà è aggravata spesso dal dato di madri depresse e possessive.²⁰

¹⁹ Cfr. G. Mastropasqua, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza: i legami affettivi alla prova del carcere*, cit.

²⁰ Cfr. C. Scanu, *Mamma è in prigione*, cit.

CAPITOLO III

L'INNOVAZIONE NELLA DETENZIONE: ALTERNATIVE E PROCESSI EDUCATIVI

III.1 I trattamenti rieducativi

Nel Regolamento Carcerario del 1931 tre strumenti esaurivano il trattamento rieducativo: il lavoro, l'istruzione e la religione. Il legislatore del 1975 ha voluto dare, invece, maggiore rilevanza alla società esterna, con la quale è importante che il detenuto rimanga in contatto, in quanto luogo in cui egli può realizzarsi attraverso misure premiali ed alternative alla detenzione e quindi luogo necessario al suo reinserimento, introducendo accanto ai precedenti elementi, le attività culturali, ricreative e sportive, le relazioni con la famiglia e con il mondo esterno.

Già l'articolo 15 dell'Ordinamento Penitenziario sancisce l'importanza delle attività considerate idonee a raggiungere e maturare percorsi utili al reinserimento del condannato e al superamento della dimensione esclusivamente punitiva. L'articolo precisa che il trattamento del condannato si avvale principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e con la famiglia.¹

L'Ordinamento Penitenziario, quindi, consente lo svolgimento di attività di tipo culturale e ricreativo, di avere contatti con l'esterno e con la famiglia attraverso corrispondenza epistolare, contatti telefonici, colloqui, e di ottenere lavoro esterno con misure alternative o di provvedere alla propria formazione. Quest'ultima opportunità si esplica nell'istruzione per tutti gli internati dal livello elementare a quello universitario: il fine è la promozione della formazione culturale e professionale. La scuola è ritenuta una finestra sul mondo perché porta il detenuto ad uscire dalla cella e dai pensieri ripetitivi attraverso il rapporto con gli altri e con le persone che si trovano all'esterno.

Il reinserimento sociale e lavorativo di persone soggette a provvedimenti limitativi della libertà è un processo molto complesso poiché si inserisce in un contesto di duplice criticità: da una parte, il difficile momento che sta attraversando il mercato del lavoro; dall'altra, i pregiudizi e i vincoli istituzionali che vivono questi soggetti.

La necessità di prevedere attività rieducative per i detenuti si fa ancora più urgente dal momento che il carcere non intacca la mentalità criminale e si continua a delinquere una volta usciti dal carcere. È quindi necessario contrastare i fenomeni di discriminazione lavorativa e favorire l'inserimento sociale, formativo e professionale delle persone soggette a restrizione della libertà. Tale azione rientra nel quadro generale delle politiche per la sicurezza pubblica, volte a ridurre la recidiva e l'illegalità nel territorio. Altrettanto allarmante però è anche l'elevato numero dei suicidi, nove volte superiore alla media del resto d'Europa.²

¹ Cfr. C. Benelli, *Coltivare percorsi formativi: la sfida dell'emancipazione in carcere*, Napoli, Liguori editore, 2012.

² D. Marzana, E. Marta, «Psicologia della liberazione: una rilettura teorico-metodologica», *Gruppi, ricerca-azione e modelli formativi*, n. 1 Vol. III, 2012, pp. 1-2.

Non si tratta, dunque, tanto e solo del sovraffollamento e della sporcizia, fattori sui quali insistono sempre i giornali quando parlano di prigioni. La perdita dell'identità, la repressione sessuale, la mancanza di lavoro, la lontananza dalla famiglia, dagli amici e dal proprio contesto sociale senza che se ne sia creato un altro degno di questo nome, il clima di diffidenza e di paura diffusa, l'impossibilità di gestire il denaro e la totale dipendenza dall'istituzione penitenziaria escludono qualsiasi autonomia, abbassano il livello dell'autostima e inducono alla depressione, che a volte sfocia nel suicidio.

È libero solo il tempo in prigione. Concluse le piccole faccende quotidiane, non c'è niente da fare. Le giornate, ma soprattutto le notti, sono lunghissime perché le celle vengono chiuse presto la sera e allora restano solo la televisione o la preparazione del cibo, due attività fondamentali nella vita carceraria. Si guarda qualunque cosa alla TV, dalla mattina a notte fonda, sino al progressivo deterioramento del gusto, dell'intelligenza, della capacità riflessiva e del senso critico, pur essendo vero che la TV a volte è l'unico contatto con il mondo esterno.

Gli educatori penitenziari, non possono essere complici di questo processo di abbruttimento, ma devono trovare altri modi per riuscire a riallacciare il legame che i detenuti hanno perso con il mondo esterno. Molti interventi educativi in tal senso appaiono particolarmente efficaci, ma sono necessarie una preliminare rilevazione dei bisogni dei detenuti e azioni di osservazione e monitoraggio, propedeutiche alla predisposizione e alla promozione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive.

I tipi di trattamenti presentano almeno quattro vantaggi:

1.allontanare il pericolo di inattività e atrofizzazione, fisica e mentale, dei detenuti;

2.favorire la socializzazione e la convivenza nelle sezioni, riducendo anche l'ostilità nei confronti dell'istituzione;

3.professionalizzare, tramite i corsi e le attività lavorative, le persone detenute, consentendo loro di acquisire nuove competenze e di migliorare l'autostima;

4.porre le basi per un contatto con la società esterna.³

Dare avvio a percorsi di formazione, esperienze laboratoriali continuative e coinvolgenti è uno stimolo importante soprattutto se si va ad instaurare un legame tra il dentro e il fuori, per crescere, per sopravvivere e per non arrestare il processo di crescita personale. Il carcere deve divenire, seppure nella privazione della libertà, uno spazio dove tentare di ritrovare e di ricostruire se stessi.⁴

³ Cfr. T. Bortolotto, *L'educatore penitenziario. Compiti, competenze e iter formativo: proposta per un'innovazione*, Milano, Franco Angeli, 2002.

⁴ Cfr. C. Benelli, *Coltivare percorsi formativi: la sfida dell'emancipazione in carcere*, cit.

Una delle attività educative più idonee a mettere il detenuto in contatto con l'esterno è quella sperimentata per la prima volta nel carcere di "Opera" a Milano, dove periodicamente si tenevano incontri in cui i detenuti potevano discutere di grandi cose, come le definì uno di essi, cioè di argomenti fondamentali che riguardano la vita di tutti: l'amore, i figli, la musica, la giustizia, lo sport, la famiglia, la libertà, la natura, la politica, il paese natale. Nonostante la diversità culturale, infatti, vi sono temi universali, quali la vita e la morte, la famiglia, l'amore e il lavoro. Il confrontarsi su questi temi promuove la valorizzazione e il rispetto della diversità, stimolando la socializzazione e riducendo il rischio di emarginazione. Discutere di questi argomenti riporta i detenuti fuori perché contrasta con l'espropriazione e riattiva i ricordi del passato, cose che l'intrattenimento televisivo non sempre riesce a fare.

Per aiutare i detenuti a riappropriarsi di se stessi, può essere utile realizzare un'attività di psicoterapia con l'obiettivo di costruire uno spazio in cui essi si comportino come uomini liberi, di trovare forme di comunicazione condivise, di esaminare insieme la storia personale, i sensi di colpa, i sogni e le prospettive sul futuro di ciascuno, e di stabilire le connessioni fra passato e presente, fra la loro storia e la loro marginalità delinquenziale.

Un terzo intervento riguarda il lavoro. Esistono tante attività, per esempio di tipo artigianale, per le quali c'è tuttora una forte domanda ma scarseggia l'offerta: piccoli laboratori di sartoria o di maglieria, come quelli creati nel reparto femminile del carcere di "San Vittore" a Milano; coltivazione di orti o serre dove il terreno all'interno della struttura esista o lo consenta; lavori di riparazione di piccoli elettrodomestici o di calzature e laboratori di artigianato del legno. Molti detenuti, infatti, hanno competenze professionali che potrebbero essere utilizzate e in certi casi potrebbero persino essere accompagnati a lavorare fuori dalla struttura penitenziaria, per esempio per la pulizia periodica di giardini, aiuole e altri spazi pubblici.

Per quanto riguarda i rapporti familiari, in molti altri Paesi, esistono aree predisposte per lo svolgimento di incontri non solo al riparo dal controllo visivo degli agenti, ma anche organizzate in modo che si possa cucinare e pranzare insieme con il proprio coniuge e con i propri cari, o giocare con i bambini e ritrovare la spontaneità della relazione bloccata dai colloqui collettivi. Per questo non sarebbe nemmeno necessario modificare la legge, in quanto nessuna disposizione legislativa vieta ai detenuti rapporti affettivi e sessuali. Non sarebbe solo un modo per rispettare l'umanità dei detenuti e quella delle loro famiglie, sarebbe anche una maniera per abbattere verticalmente l'incidenza di violenze, autolesionismo, suicidi, depressioni e altri gravi sintomi legati alla disperazione causata dalla solitudine e alla repressione dei propri istinti.

Un'ulteriore attività educativa potrebbe riguardare lo sviluppo dell'istruzione in carcere, che appare ancora più necessaria se si pensa che più del 45% dei detenuti è straniera e potrebbe utilizzare il tempo libero della reclusione anche per imparare meglio l'italiano. La quasi totalità della

popolazione carceraria non ha potuto studiare, si potrebbero dunque predisporre attività di formazione e far recuperare in carcere il tempo perduto. L'insegnamento in carcere potrebbe essere a costo quasi zero: molti insegnanti in pensione, per esempio, o con un monte ore ridotto, sarebbero disposti a offrire un po' del loro tempo per favorire la formazione e il reinserimento professionale post-carcerario dei detenuti.

Il sesto e ultimo intervento, anche questo a costo zero, prevede l'incremento della presenza di esterni perché il carcere dovrebbe essere un luogo frequentato dalla società civile. Ogni cittadino dovrebbe in linea di principio fare qualcosa, intervenire come sa e come può, per favorire il progressivo reinserimento dei detenuti nella comunità.⁵

A queste modalità di trattamento possono essere affiancate attività educative di natura maggiormente creativa, tra le quali è possibile annoverare la scrittura autobiografica e il teatro.

I laboratori autobiografici rivestono un'importanza fondamentale in quanto, grazie al racconto di sé e alla scrittura, il soggetto recluso reclama, con parole sue, la propria presenza nel mondo. L'angoscia di essere dimenticato e di non lasciare nessuna traccia di sé è un riferimento che compare spesso nelle scritture autobiografiche di ogni detenuto.

La prospettiva autobiografica si pone oggi come uno degli scenari più interessanti della ricerca e della prassi educativa. Il presupposto fondante è infatti il riconoscimento della soggettività, del valore unico e irriducibile della persona e della sua storia di vita. In questa concezione ogni individuo inserito in un percorso formativo può sentirsi riconosciuto, valorizzato e facilitato a rintracciare, riconoscere e sviluppare il proprio bagaglio di competenze e di capacità. Diventa così possibile attribuire un senso alla propria vicenda umana, senso dal quale ripartire per una rinnovata progettazione di sé. Raccontare e raccontarsi, quindi, rappresentano una via per incontrare se stessi e un viaggio all'interno del proprio essere, che consente di contattare i propri stati d'animo, le proprie paure e convinzioni, i propri desideri e bisogni. Il metodo autobiografico aiuta a riflettere sulla propria storia personale e sul rapporto con gli altri, è un metodo introspettivo che consente di mettere ordine nei propri pensieri e di ritrovare la propria identità perduta o negata.⁶

Il soggetto narratore è infatti guidato dall'esigenza di riconoscere se stesso e di costruire una propria identità. Attraverso l'attività del raccontare le persone organizzano in modo coerente la propria esperienza, selezionano aspetti, eventi o situazioni a cui dare spessore; si mettono quindi in gioco, creano aspettative, contestualizzano l'esperienza, delineano strategie di azione e stili di relazione, ricostruiscono attivamente la propria identità. Le tecniche di scrittura creativa, affiancate ad un percorso autobiografico e al lavoro espressivo della messa in scena, dunque, consentono di ripercorrere e

⁵ M. Valcarengi, «Espropriare e ferire: appunti sulla psicologia del carcere in Italia», *La società degli individui*, 2011, n.40, pp.71-81.

⁶ Cfr. G. Sartarelli, *Pedagogia penitenziaria e della devianza: osservazione della personalità ed elementi del trattamento*, Roma, Carocci, 2004.

di elaborare la propria esperienza di vita e di ritrovare un filo narrativo che dà senso all'esistenza. Tali modalità favoriscono un percorso individuale di riflessione critica e di cambiamento che stimola a maturare un progetto personale riguardante la vita futura attraverso l'individuazione e l'espressione delle proprie risorse personali. Con le storie autobiografiche, dunque, si crea una distanza da sé nella quale nascono la possibilità del cambiamento, un patteggiamento con quanto si è stati, una riconciliazione e una riappacificazione che aprono nuovi orizzonti. Il raccontarsi e il raccontare attraverso il diario, la poesia, la lettera, diventano forme di liberazione e di ricongiungimento.

Il teatro, invece, rappresenta uno spazio dove è consentito esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie idee: uno spazio di libertà in un luogo di restrizione. Il confronto tra diverse personalità e diverse etnie stimola l'integrazione con l'altro da sé, con il diverso: in carcere sono tutti diversi ed ugualmente emarginati.

L'attività teatrale stimola la riflessione sul senso del rispetto delle regole e della disciplina e sull'incapacità di alcuni di riconoscere la funzione dell'autorità. Il teatro, essendo disciplina e gioco con regole, consente ai partecipanti di provare l'esperienza della creatività e del divertimento all'interno di una struttura normativa.

Recitare un testo teatrale offre un doppio sostegno a chi è in una cella a scontare la propria pena: permette il libero flusso di emozioni e di sentimenti rimossi e repressi dalla condizione carceraria; spinge alla cooperazione, alla solidarietà e allo scambio con gli altri. La memoria e il dialogo sono tra i pochi mezzi efficaci per resistere alla quotidiana e progressiva corrosione di sé.

Qualsiasi rappresentazione teatrale migliora gli uomini detenuti e la dimensione in cui essi vivono, operando con modalità opposte al contesto carcerario in cui viene messa in scena: modalità collettive anziché individualizzanti, coinvolgenti anziché segreganti, portatrici di arricchimento affettivo e artistico, anziché di coazione a ripetere.

In Italia il teatro in carcere è ormai una realtà diffusa. Dalla prima esperienza del 1988, nella casa di reclusione di Volterra, i laboratori, gli spettacoli e le attività teatrali con i detenuti si sono moltiplicati un po' dappertutto, con presupposti, scopi e metodologie molto diversi dal punto di vista pedagogico.

Esperienze altrettanto degne di nota, infine, sono quelle di orticoltura. Oggi i programmi di orticoltura e giardinaggio sono in progressiva crescita nelle case circondariali di tutto il mondo: hanno il pregio di non richiedere ingenti investimenti e di produrre valore; insegnano ai detenuti competenze spendibili sul mercato; riducono la recidività; riforniscono la struttura carceraria e la popolazione limitrofa di prodotti freschi e biologici.

I benefici delle attività all'aperto sulle persone sono: immediati, perché danno loro la possibilità di impiegare il tempo in maniera

utile fuori dalle celle, permettendo di dedicarsi ad un progetto di crescita; proiettati verso il futuro, se visti come strumento di riabilitazione e di reinserimento nel modo del lavoro, quando i detenuti usciranno. Coltivare piante vuol dire coltivare se stessi: la cura di piante e animali, specialmente per chi è privato della libertà, comporta un processo di riequilibrio e di responsabilizzazione individuale fondamentale per l'aspetto correttivo della pena detentiva.

III.2 Misure alternative alla detenzione

A livello europeo, la finalità di risocializzazione della pena è fissata dalle *Regole Penitenziarie Europee* che si richiamano alle *Regole per il trattamento dei detenuti* redatte dall'Onu. Nel 1992 viene raccomandato ai governi degli stati membri di ispirarsi, nella legislazione e nella pratica, ai principi contenuti nel testo delle *Regole Europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione*, affinché il trattamento sia effettivamente finalizzato al recupero sociale del condannato e si dia l'opportunità che una parte dell'esecuzione della pena possa avvenire fuori dal carcere, attraverso misure alternative alla detenzione. La finalità risocializzante della pena, infatti, si attua attraverso il ricorso a misure diverse dalla pura e semplice detenzione, misure che prevedono il passaggio dal carcere ad una situazione in cui convivono limitazioni e libertà, sino al completo ritorno alla comunità sociale libera senza alcun vincolo. Così un rinnovato sistema della giustizia penale in Europa dovrebbe basarsi sulla depenalizzazione, che consiste nella rinuncia alla sanzione per alcuni comportamenti non più considerati meritevoli di repressione e su un processo di decarcerizzazione, teso a ridurre le pene detentive. La filosofia che sottende il processo è quella di superare la convinzione ampiamente diffusa che il carcere sia la pena base su cui incentrare il sistema delle sanzioni e di ricorrere perciò il meno possibile all'istituzione carceraria. La realizzazione di tali obiettivi è possibile attraverso molteplici e congiunte modalità: una maggiore permeabilità tra carcere e ambiente esterno, più licenze, il lavoro all'esterno, la semilibertà, la detenzione domiciliare, le pene pecuniarie, l'obbligo di prestare un lavoro socialmente utile per un periodo di tempo proporzionato alla gravità del reato.⁷

A differenza delle misure cautelari, dunque, che possono essere applicate durante il processo se vi sono gravi indizi di colpevolezza, le misure alternative presuppongono una condanna e quindi una pena definitiva.

Le leggi che regolamentano il contesto carcerario, la tutela dei diritti dei detenuti, il trattamento previsto e la tutela della dignità umana in generale hanno rivolto grande attenzione alle pene detentive alternative alla pena standard.

⁷ Cfr. S. Migliori, *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Roma, Carocci, 2007.

L'impiego di tali misure tra l'altro ha portato ad un notevole risparmio della spesa carceraria, ma anche a un tasso di evasione molto basso e ad una recidiva inferiore rispetto a quella dei soggetti usciti dal carcere che hanno scontato interamente la loro pena.⁸

Oggi essere un ex detenuto non aiuta a vivere. La società moderna esclude queste persone perché vi sono un fortissimo etichettamento sociale e un marchio che non consentono di essere accolti nella società completamente in quanto si pensa che ci sia un aspetto che ha un che di irrecuperabile. Il carcere è una struttura totalizzante dove il detenuto non decide nulla, lo fanno altri per lui. Una volta uscito dal carcere, egli deve invece gestire in prima persona la propria vita, ma l'identità è stata intaccata, bisogna ricostruirla e gestirla in autonomia. Chi esce dal carcere ha davanti un futuro incerto, un muro che non è più quello della casa circondariale, ma quello della paura di non farcela a ricominciare una vita normale. Bisogna affrontare la solitudine, la mancanza di un lavoro e la difficoltà a ritrovare una speranza e un progetto di vita. Spesso si fa fatica a rientrare nelle dinamiche del proprio nucleo familiare, magari si erano lasciati i figli piccoli ed ora sono cresciuti e non li si riconosce più. Spesso rientrare nel contesto familiare fa sentire degli intrusi. Occorre che la società capisca che gli ex detenuti non sono persone sbagliate, ma sono persone che hanno sbagliato, pagato e scontato la loro pena per questo. Far passare un certo periodo di tempo in carcere ad un individuo serve solo a neutralizzare temporaneamente la sua pericolosità sociale, ma, in assenza di offerte, di spunti di riflessione e di occasioni che consentano un reinserimento sociale, quella persona esce dal carcere nelle stesse condizioni in cui vi è entrata. Per evitare lo spaesamento del detenuto sarebbe necessario creare molto tempo prima della sua scarcerazione le condizioni per un vero reinserimento nella società, sostenendo, investendo e credendo fino in fondo alle pene alternative alla detenzione e all'intervento educativo in carcere.⁹

Le misure alternative sono pene a tutti gli effetti con la differenza che sono eseguite con regimi differenti rispetto alla carcerazione. Alcuni tipi di misure sono:

1.l'affidamento in prova, che consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare;

2.la detenzione domiciliare, che evita la carcerazione vera e propria e consente di espiare la pena nella propria abitazione;

3.la semilibertà, con cui il condannato rimane in stato di detenzione, ma con un parziale reinserimento nell'ambiente libero;

4.la liberazione anticipata, che non è una modalità di esecuzione della pena in forma alternativa al carcere, ma consiste semplicemente nel

⁸ Cfr. C. Scanu, *Mamma è in prigione*, Milano, Jaca book, 2013.

⁹ Cfr. D. Pelanda, *Mondo recluso: vivere in carcere in Italia oggi*, Cantalupa (To), Effatà Editrice, 2010.

produrre una riduzione della durata complessiva ancora da scontare, anticipandone la fine.¹⁰

Oltre a tali misure alternative alla detenzione, sono previste anche la liberazione condizionale e, per i cittadini di uno stato non appartenente all'Unione Europea presenti irregolarmente in Italia, condannati o detenuti, l'espulsione dal territorio italiano come sanzione sostitutiva o alternativa.

L'affidamento in prova al servizio sociale è la misura con il grado di libertà maggiore. Le misure alternative alla detenzione, infatti, sono contraddistinte da un diverso grado di libertà. L'affidamento in prova è quella che consente possibilità di spostamento anche ampie, se motivate. Sempre in ordine al diverso grado di libertà che distingue le misure, seguono la detenzione domiciliare e la semilibertà.

I criteri di ammissibilità sono diversi e tengono conto innanzitutto dell'entità della condanna e della pena già espiata e da espiare, che andranno poi rapportate anche a determinate condizioni soggettive, quali per esempio l'età, lo stato di salute, lo stato di gravidanza, la tossicodipendenza e la presenza di figli con età massima di 10 anni. I detenuti che hanno beneficiato di permessi premio, senza trasgredire le prescrizioni, durante la permanenza in carcere, hanno maggiore probabilità che sia loro concessa una misura alternativa. Nel caso in cui, invece, il prolungarsi della permanenza in carcere possa costituire un grave pregiudizio per la salute o le condizioni del detenuto, in casi cioè di urgenza, è possibile chiedere la sospensione dell'esecuzione della pena e la concessione provvisoria di una misura alternativa, pur non essendovi le condizioni affinché tale misura possa essere concessa. Generalmente, poiché si tratta di urgenze derivanti da condizioni di salute o particolari, vengono richiesti la detenzione domiciliare provvisoria o l'affidamento provvisorio in prova in casi particolari.

Verificate le condizioni di ammissibilità alle misure, la scelta è decisa sulla base sia delle valutazioni relative all'interessato, per esempio sulla residua pericolosità sociale e sul suo comportamento in carcere, sia di presupposti oggettivi. Per ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali è per esempio generalmente necessario avere un posto di lavoro e un'abitazione, per la detenzione domiciliare può bastare l'abitazione. La semilibertà può essere concessa se vi è un lavoro o un'altra occupazione, come la frequenza di corsi di istruzione.

Nel caso in cui l'affidato in prova, il detenuto domiciliare o il semilibero violino le prescrizioni assegnate, la misura alternativa, dopo un eventuale richiamo, può essere sospesa.

Una delle prime misure alternative alla detenzione previste in Italia è stata il Centro di Servizio Sociale per Adulti. I CSSA nascono come strutture semplici e dai contorni indefiniti, gestiti in un'ottica familiare da operatori che spesso si sono trovati improvvisamente ad assolvere alle

¹⁰ Cfr. M.G Casadei, *Scommesse dal carcere: la sfida dei percorsi educativi: Spunti di riflessione*, Roma, Aracne, 2008.

responsabilità correlate alle loro funzioni senza una preparazione specifica. Spesso, inoltre, coloro che ricoprono ruoli direttivi dovevano assolvere per necessità anche a ruoli operativi e le maggiori criticità derivavano dalla totale dipendenza economica dei centri dagli Istituti penitenziari. Solo nel 1992 è stato previsto per i Centri un modello organizzativo più funzionale, con un personale appositamente preparato alla supervisione e al controllo degli interventi educativi, all'osservazione e al trattamento e al coordinamento con i servizi territoriali.¹¹

Questa misura contempla la fuoriuscita dal circuito penitenziario: il condannato può così scontare la pena fuori dal carcere, nel rispetto di programmi e prescrizioni, mettendo alla prova il proprio reinserimento nella vita sociale. L'affidamento in prova può essere concesso se il comportamento del condannato e l'osservazione della sua personalità, effettuata da educatori penitenziari, permettono di ritenere la misura utile alla sua rieducazione e al suo reinserimento sociale. Occorre inoltre che l'affidato abbia un domicilio, cioè un'abitazione propria o di famiglia o di persone o comunità, disposte ad ospitarlo, e un lavoro o qualcuno che dia la propria disponibilità ad assumere il condannato se scarcerato. L'affidato in prova potrà lavorare, ma dovrà rispettare alcune prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento, orari e tragitti a cui attenersi e il divieto di frequentare alcune persone o alcuni luoghi.

La detenzione domiciliare è un'altra delle misure alternative alla detenzione che consentono al condannato di scontare fuori dal carcere la pena detentiva, o parte di essa. La misura consente al condannato di espriare la pena nella propria abitazione o in un luogo di cura, assistenza e accoglienza, e può essere concessa a donne incinte, madri di figli di età inferiore ad 1 anno, persone affette da malattie particolarmente gravi, persone di oltre 70 anni di età e a soggetti che devono scontare una pena o un residuo di pena inferiore a due anni.

La semilibertà, invece, consente al condannato di scontare parte della pena detentiva fuori dal carcere. Il regime di semilibertà concede al condannato di trascorrere parte del giorno fuori del carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al suo reinserimento sociale. Possono essere ammessi alla semilibertà il detenuto che abbia espriato in carcere almeno metà della pena e gli ergastolani che abbiano espriato almeno vent'anni.¹²

I permessi premio fanno il loro ingresso sulla scena italiana solo nel 1986 e sono finalizzati alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro, possono essere concessi come parte integrante del programma di trattamento, in riconoscimento del corretto comportamento carcerario, del costante senso di responsabilità e di correttezza nel comportamento personale, nelle attività educative organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali. Altra condizione necessaria è l'assenza o, più esattamente, la ridottissima pericolosità sociale del condannato. A

¹¹ Cfr. A. Giasanti, *Le misure alternative al carcere*, Milano, Franco Angeli, 2004.

¹² Cfr. M. Barbagli, U. Gatti, *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002.

differenza dei permessi ordinari, inoltre, i destinatari dei permessi premio sono soltanto i detenuti a titolo definitivo, sono quindi esclusi i soggetti ammessi ad altre misure alternative alla detenzione.

L'osservazione del condannato ai fini della liberazione anticipata non è limitata ai periodi di detenzione, ma va condotta anche nei periodi in cui il soggetto usufruisce di permessi premio, dal momento che la prova di partecipazione al progetto di rieducazione deve essere data anche per i periodi trascorsi fuori dalle strutture penitenziarie o durante l'eventuale periodo di detenzione domiciliare. Il soggetto, infatti, nonostante fruisca dei permessi premio previsti dall'Ordinamento Penitenziario non perde il suo *status* di condannato ed è tenuto ad uniformarsi a criteri di condotta la cui violazione può essere sanzionata. L'esperienza dei permessi premio, dunque, è parte integrante del programma di trattamento e il periodo di tempo del permesso viene calcolato come pena espiata.

Per libertà vigilata o controllata, invece, si intende la scarcerazione sotto condizione. Per essere ammessi alla misura è necessario aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il proprio ravvedimento. La liberazione condizionale, tuttavia, può essere revocata se la persona liberata commette un reato o se trasgredisce gli obblighi previsti dalla libertà vigilata.

Infine tra le misure alternative alla detenzione sono annoverabili i lavori di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Il lavoro deve essere svolto con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

Nonostante l'accesso alle misure alternative alla detenzione sia garantito a tutti, le politiche che si occupano della detenzione hanno lentamente cominciato a tenere conto della specificità di genere, perché le differenze di fatto esistono e ignorarle e trattare tutti allo stesso modo significa di fatto creare discriminazioni. Il luogo di pena è basato su regole che non considerano le esigenze e le specificità della donna, per cui la sua restrizione diventa una doppia pena, soprattutto se si aggiunge anche la problematica del bambino che vive con la madre in carcere.

Intraprendere uno studio organico e più sistematico sulle specificità della detenzione femminile in Italia, ancora troppo poco conosciute, può essere utile dunque ad individuare nuovi e più efficaci settori di intervento e soprattutto a promuovere nell'opinione pubblica un'immagine della donna detenuta libera da stigmatizzazione.

È cresciuta, così, l'attenzione verso i bisogni delle detenute madri e soprattutto dei bambini detenuti con le madri, sino a prevedere l'inserimento negli istituti penitenziari di specialisti, quali ostetriche, ginecologi e pediatri, allo scopo di tutelare la salute psicofisica dei bambini e delle loro madri, e

successivamente di facilitare il loro accesso alle misure.¹³ In una nuova stagione di riforme, nei primi anni 2000, inoltre, è emerso con più insistenza che l'esecuzione penale non può prevalere sui diritti del minore, è necessario quindi che la madre condannata possa espiare la propria colpa garantendo al tempo stesso il benessere del figlio.

La presenza dei bambini all'interno della struttura carceraria insieme alla madre, dunque, come le leggi hanno via via messo in luce, è una circostanza che non solo non salvaguarda il rapporto madre-bambino, compromesso dalle restrizioni proprie dell'istituto punitivo, ma lede il principio fondamentale della personalità della pena: un bambino ha il diritto di crescere in libertà e di venire accudito dalla madre, la cui pena non può però essergli inflitta.

Occorre cercare di evitare, quindi, che a detenute madri si aggiungano detenuti bambini. L'entrata in carcere del bambino, pensata a suo tempo per non interrompere la forte e insostituibile relazione con la madre, infatti, non ha risolto molto poiché non fa altro che posticipare il distacco, rendendolo ancora più traumatico e dannoso per lo sviluppo psicofisico del bambino, il quale viene a trovarsi collocato in un ambiente punitivo e privo di stimoli, caratterizzato dalla privazione di autorevolezza della figura genitoriale. In sintesi la legge n.40 del 2001 prevede la presenza dei figli con la madre senza precisare quale sarà il destino dei bambini, compiuti i 3 anni. La legge sancisce anche la sospensione obbligatoria della pena dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del sesto mese di vita del neonato per tutte le donne in gravidanza che abbiano subito una condanna, mentre dal sesto mese al primo anno di vita la sospensione è facoltativa e si applica se non c'è la possibilità di affidare il minore ad altri che non sia la madre.

L'attenzione riservata al rapporto tra madre e bambino acquista ancora più importanza se si considera che è mutato anche il valore attribuito alla maternità, non più intesa come ruolo sociale predeterminato e codificato da una cultura patriarcale, ma come libera scelta. Il lavoro di cura del minore viene inteso non solo come accadimento materiale, ma come possibilità della formazione culturale, sociale ed etica del minore; quindi, in riferimento al contesto madre e bambino in carcere, la relazione viene presa in considerazione come elemento di trattamento. Tale trattamento implica un'assunzione di responsabilità e lo svolgimento di compiti di trasmissione e di formazione; il rapporto materno e di cura ha, infatti, una forte potenzialità nel processo di risocializzazione. Tenendo presente le finalità punitive e preventive di ogni tipo di privazione della libertà personale, dunque, la prima conseguenza della detenzione del minore insieme alla madre è la perdita dell'innocenza del bambino, che viene sacrificata a favore dell'espiazione della pena del genitore.

Dalla rinnovata attenzione per il problema della maternità in carcere, nel 2006 nasce l'Istituto di Custodia Attenuata per Madri Detenute (ICAM).

¹³ Cfr. C. Scanu, *Mamma è in prigione*, cit.

Il progetto pilota viene condotto in Lombardia per consentire alle madri detenute, che non potevano usufruire delle misure alternative alla detenzione, di tenere ugualmente con sé i figli fino ai 3 anni. L'amministrazione penitenziaria intendeva consentire ai figli delle detenute di trascorrere la loro infanzia in un ambiente confortevole e sereno, evitando situazioni negative per lo sviluppo psicosociale del bambino. Tale istituto prevede un percorso personalizzato per ogni detenuta, garantendo opportunità scolastiche e di mediazione linguistica e culturale. La struttura è dotata di uno staff di operatori che coordinano le attività quotidiane, una responsabile dell'area pedagogica, puericultrici, assistenti sociali, uno psicologo, un pediatra e degli insegnanti.

Caratteristica peculiare dell'ICAM, che la distingue da altri progetti condotti sul territorio italiano, è l'insolita attenzione rivolta ai familiari, in particolare agli altri figli che vivono fuori dalla struttura, e al partner della donna detenuta. Purtroppo l'ICAM è una realtà unica e serve ancora tanto impegno per realizzare condizioni di vita migliori per i bambini in cella con le proprie madri. È necessario replicare l'esperienza in altre parti d'Italia affinché tutti i bambini attualmente in cella con le proprie madri possano essere trasferiti in case protette o negli istituti a custodia attenuata. È pur vero che si tratta di un fenomeno abbastanza ridotto e che, secondo le ultime stime, attualmente negli istituti penitenziari italiani vi sono non più di sessantacinque bambini, ma è necessario accoglierli tutti in un ambiente idoneo alla loro crescita e per facilitare la madre nell'esercitare il proprio ruolo di genitore, anche se in un regime detentivo.

Purtroppo si tratta di una iniziativa ancora scarsamente sperimentata e solo a partire dal 2014 sono state stipulate convenzioni con gli Enti Locali e istituite case famiglie appositamente create per lo scopo. Non sono però mancati gli intoppi, soprattutto di natura burocratica e a livello locale con le istituzioni, per cui madri e figli in carcere resteranno ancora per molto tempo e si dovrà fare tanta fatica per trovare una soluzione definitiva al problema.

Una svolta decisiva si ha con la legge n. 62 del 2011 che prevede che quando gli imputati siano una donna incinta, una madre o un padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere i figli, non può essere disposta la custodia cautelare in carcere fino a quando i bambini non avranno compiuto il sesto anno di età.

In definitiva l'uscita dalla misura alternativa per fine pena può definirsi un successo, il vero successo però si ha quando c'è un cammino personale del reo nell'uso della libertà e quando è possibile la ricomposizione del conflitto fra il reo e la società, perché entrambi hanno lavorato l'uno per accettare le regole, l'altra per fare posto alla persona e per offrirle l'opportunità per cambiare i suoi comportamenti illeciti. Affinché le misure alternative possano funzionare occorre che siano applicate secondo la logica per cui sono nate, in piena coerenza con i modelli operativi che variamente le sostengono.

La produzione legislativa dal 1975 ad oggi non ha seguito un percorso lineare e coerente, ma non è né pensabile né utile un ritorno alla concezione che l'unica pena certa sia quella detentiva, ci si augura che nel prossimo futuro sia possibile un intervento di riforma complessivo sul sistema delle pene e si ricorra alla detenzione in carcere il meno possibile e solo quando è strettamente necessario.

III.3 Tre esperienze condotte in Italia

Un ordinamento che si esprima solo in termini di forza e di minaccia intimidatoria e di neutralizzazione dell'individuo, non è in grado di rispondere alla sfida dell'illegalità. Il carcere svolge una limitata azione deterrente, è scarsamente funzionale ai fini preventivi, non intacca nei numeri la criminalità e non è risolutivo di nessun tipo di problema. Il carcere rischia di essere solo una dolente e mortificante discarica sociale, ma migliorare le condizioni di vita dei detenuti si può. Se per rendere effettivamente possibile il miglioramento, però, è necessario promuovere il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, avvalendosi del lavoro e dei rapporti umani come risorsa e riscatto, è anche possibile organizzare iniziative educative e allo stesso tempo ricreative.

Un simile approccio alla questione penale non si lascia ridurre allo stereotipo del buon cuore, anzi ha una grande valenza pedagogica. Iniziative di questo tipo, infatti, allontanano il pericolo di inattività e di atrofizzazione fisica e mentale dei detenuti, favoriscono la socializzazione e la convivenza nelle sezioni, e riducono anche l'ostilità nei confronti dell'istituzione.

A dimostrazione della grande importanza di questi progetti e degli apprezzabili risultati conseguiti, si possono prendere in esame tre esperienze italiane paradigmatiche, indicative del fatto che dare avvio a percorsi e ad esperienze coinvolgenti è uno stimolo significativo, soprattutto se si va ad instaurare un legame tra il dentro e il fuori. Le tre esperienze sono state condotte: una con i minori del carcere di Nisida, una con i detenuti del carcere di Bollate e l'ultimo con le detenute del carcere di San Vittore a Milano.

La prima esperienza risale al 2001 ed è stata pensata per i minori del carcere di Nisida, piccola isola del golfo di Napoli, per i quali sono stati organizzati incontri, per tutto l'inverno, con l'intento di portare la filosofia oltre i cancelli del carcere o, ancora meglio, per sperimentare la funzione che la letteratura e la filosofia possono avere in un luogo di riforma come è il carcere minorile. I giovani coinvolti avevano dai 14 ai 21 anni, con una maggioranza tra i 16 e i 18, provenienti per lo più dai Quartieri Spagnoli e da Secondigliano.

L'esperienza è stata ideata e messa a punto dal docente di Filosofia Giuseppe Ferraro non con il proposito di insegnare cosa è la filosofia, ma per capire cosa ne è di essa quando viene proposta a ragazzi sradicati dal mondo. In tale contesto, infatti, l'insegnante non avrebbe mai potuto assumere la posizione verticale di chi fa lezione, mentre gli altri stanno

seduti di fronte ad ascoltare, era da loro che doveva capire cosa è e cosa può la filosofia.

L'esperienza è stata articolata in cinque incontri: sulla vita, sulla libertà, sulla fiducia, sull'io, e sugli altri e noi. Gli incontri sono stati programmati tutti di venerdì, giorno in cui i ragazzi, in attesa dei colloqui del sabato con i loro familiari, sono di solito più tranquilli e disponibili.

Il dato più importante emerso dall'esperienza è il confronto che si è creato tra i ragazzi, il fatto che si parlasse e ci si aprisse su questioni che coinvolgono la propria coscienza e la propria identità sociale senza cadere nell'intimismo o nell'introspezione, per cui non avrebbero avuto strumenti di analisi. Si era stabilito tra loro un rapporto fatto di parole e di ascolto, riflettevano molto e mostravano capacità di osservazione e una misura logica nei loro discorsi che indicava una forte modificazione nelle loro relazioni.

Il progetto ha avuto anche ricadute a lungo termine. Alla fine degli incontri, infatti, sono nettamente migliorate le relazioni tra docenti e allievi della scuola del carcere, in quanto è cresciuta la disponibilità a dialogare. Si sono registrati una maturazione del pensiero e della capacità di esprimere se stessi e lo sviluppo di un maggiore senso dell'identità.¹⁴

La seconda esperienza è stata pensata per i detenuti del carcere di Bollate, cittadina dell'*hinterland* milanese. Il progetto nasce e si sviluppa nel 2015, anno in cui gli ospiti del carcere hanno visto crescere, con preoccupante lentezza, il cantiere di Expo, che sorge proprio di fronte all'istituto, dall'altra parte della strada. Da questa vicinanza è nata l'idea di "Jail Expo", ovvero l'Expo in galera, le cui iniziative sono raccontate dettagliatamente da *Cartebollate*, periodico di informazione della casa circondariale di Milano, che per l'occasione perde la c ed è edito col titolo (C)artebollate.

La durata del progetto è la stessa dell'esposizione universale, dall'1 maggio al 31 ottobre 2015, in questi sei mesi è stata data la possibilità ai visitatori di entrare in carcere tutti i venerdì. Come l'itinerario previsto all'Expo prevede la visita di quattro aree o padiglioni tematici, anche all'interno del carcere di Bollate sono state allestite dai detenuti tre sezioni aperte ai visitatori. La prima sezione accoglie mostre, organizzate con l'Accademia di Brera e con Fabbrica Borroni, e contiene pannelli con opere di *street art*, realizzate dai detenuti con il supporto di artisti esterni, esposte lungo il muro di cinta, progetti fotografici e una mostra permanente che conduce all'installazione di maggior rilievo artistico che la sezione ospita, realizzata da Studio Azzurro con la collaborazione dei venticinque detenuti dell'Istituto, inoltre include la presenza di figure interattive che dialogano con il pubblico, animandosi al contatto.

La seconda sezione racconta ai visitatori che cos'è il penitenziario e in cosa si differenzia dalle altre carceri. Infine una terza sezione è dedicata a

¹⁴ Cfr. G. Ferraro, *Filosofia in carcere: incontri con i minori di Nisida*, Napoli, Filema, 2001.

chi a Bollate fanno la differenza: cooperative e associazioni di volontariato che i visitatori possono conoscere durante le visite.

Tutti i primi venerdì del mese, inoltre, si sono tenuti mercatini nelle aree adibite ai passeggi, per vedere e comprare ciò che in carcere si produce. Le cooperative e le aziende che hanno stipulato convenzioni con la casa di reclusione, insieme a quelle che operano in altri istituti, hanno allestito uno spazio espositivo e di commercializzazione dei prodotti, in particolare delle produzioni culinarie *made* in carcere.

Un gruppo di detenuti di diverse nazionalità si è occupato di accompagnare i visitatori nella struttura. Le visite avevano lo scopo di mostrare la modalità di esecuzione della pena ed erano effettuate in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese.

Eventi e concerti sono stati organizzati nel corso dei sei mesi, con la partecipazione di band, compagnie dell'istituto e di altre realtà che hanno permesso la messa a punto di eventi aperti al pubblico e alla popolazione detenuta.

La terza esperienza risale al 2013 ed è stata organizzata per le detenute della sezione femminile del carcere di "San Vittore" di Milano da Donatella Massimilla, pioniera del teatro-carcere in Italia e in Europa. L'idea ha preso il nome di "*Edge Project*", un programma di formazione e produzione artistica che aveva l'obiettivo di avvicinare le detenute alla cultura e al teatro portando degli spettacoli teatrali in *tour* in altri penitenziari, ma anche all'esterno, per avvicinare il grande pubblico al teatro d'arte sociale. L'iniziativa è stata appoggiata e promossa dalla cooperativa sociale CETEC, Centro Europeo Teatro E Carcere, e conferma l'attenzione alla realtà del carcere prima di tutto come luogo della riabilitazione e al reinserimento in società delle donne che hanno commesso un reato.

Il progetto ha assunto un'importanza eccezionale sia per le detenute, sia per quanti hanno assistito agli spettacoli, perché ha fornito la possibilità di far conoscere all'esterno ciò che accade dietro le sbarre di un carcere, il primo passo per cambiare le cose dentro.

L'idea, dunque, era quella di avvicinare il pubblico alla realtà della detenzione attraverso la conoscenza di un teatro spesso invisibile, provato nei corridoi, nei cortili o nelle biblioteche carcerarie. A questo si aggiunge il tema dell'inclusione, visto che con le detenute hanno recitato anche consigliere provinciali, professioniste, studentesse ed ex detenute e il pubblico stesso ha potuto partecipare in una ideale continuità tra dentro e fuori le mura. Ciò che ha contraddistinto il progetto da altre esperienze di teatro in carcere è che al termine di ogni rappresentazione era dedicato un ampio spazio alle riflessioni dal vivo con domande e suggestioni del pubblico.

Conclusioni

Il carcere viene oggi ritenuto dalla classe politica la soluzione ai più diversi fenomeni sociali, dal problema droga a quello della clandestinità. Assicurare alla giustizia le varie tipologie di irregolari si crede possa garantire più sicurezza ai cittadini. In questi ultimi anni il tema sicurezza ha infatti assunto un'importanza crescente nel dibattito pubblico. Il risultato che ne deriva è che, sempre più frequentemente, viene messa da parte la razionalità degli interventi in materia penale, per lasciare spazio a soluzioni repressive che soddisfino la richiesta della collettività. Il rischio insito in un tale meccanismo è che si torni a considerare la pena come una sorta di vendetta, di male che ripaga il male subito, come accadeva nei tempi più remoti e bui della storia dell'umanità.

La pena-carcere non può rappresentare la soluzione al malessere diffuso: non rieduca e non reinserisce chi la sconta e spesso non viene neanche presa in considerazione per i reati più gravi e complessi.

Oggi, l'Ordinamento Penale si trova a vivere, a confronto con altri Paesi dal panorama europeo, una situazione di arretratezza senza precedenti; in passato l'Italia ha registrato molteplici primati in campo penale: è stata la patria di Cesare Beccaria, che per primo ha contestato la legittimità e l'utilità della pena di morte, e il primo Paese al mondo ad abolire la pena di morte, mentre ancora restava in vigore nel resto d'Europa.

Attualmente il sistema penale italiano oscilla tra una severità eccessiva e priva di efficacia deterrente e l'indulgenza rispetto all'ormai insostenibile situazione carceraria.

La situazione delle carceri, infatti, è disastrosa: lo spazio per ciascun detenuto si riduce progressivamente; gli spazi comuni destinati alle attività riabilitative a poco a poco spariscono; le misure alternative falliscono a tutto vantaggio della recidiva; aumentano i suicidi; i trattamenti sono sempre più inumani e degradanti. Tutto ciò nettamente in contrasto con quanto previsto dalla *Costituzione*, che all'art. 27 afferma che: *“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*. Il carcere dovrebbe quindi essere un luogo che produce sicurezza collettiva, nel rispetto della dignità dei detenuti: quanto di più lontano dalla realtà.

Anche se l'epoca dei supplizi, delle torture, delle pene corporali e della pena esclusivamente afflittiva è stata da tempo superata a favore di una diversa idea della pena concepita come giusta retribuzione, determinata proporzionalmente alla gravità del reato commesso, ma nello stesso tempo anche come riabilitazione, in vista del reinserimento in società del reo, la vera rivoluzione è stata la valenza rieducativa, imperniata sul valore della persona e sulla progressiva reintegrazione sociale dei detenuti.

Il fine della pena diventano quindi la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato e dell'internato prevedendo figure professionali, gli educatori penitenziari, atte al perseguimento di questo obiettivo. Molte cause ostacolano l'attuazione del trattamento rieducativo. Innanzitutto c'è la

carenza di personale, non solo dell'area educativa, ma anche di operatori di polizia penitenziaria che garantisca il necessario presidio dal punto di vista della sicurezza, di psicologi, di assistenti sociali e di personale amministrativo. Vi è inoltre una mancanza di fondi dovuta ai tagli continui a cui è sottoposta l'amministrazione penitenziaria, che riesce con sempre maggiore difficoltà a finanziare le attività rieducative; spesso non ci sono gli spazi adeguati per svolgere le attività, che vengono finanziate il più delle volte dagli Enti Locali e dal volontariato. Mancano anche supporti dall'ambiente esterno, un'adeguata comunicazione con il territorio in grado di sostenere i detenuti anche dopo aver scontato la pena, in modo da facilitare il loro reinserimento in società. Non bisogna dimenticare inoltre il carico burocratico che trasforma l'educatore in un burocrate, riducendo il tempo per il trattamento rieducativo. Un ulteriore problema avvertito da tutti coloro che lavorano con relazioni di aiuto è il rischio di un crollo psicologico, il *burnout*, determinato dall'eccessivo carico di lavoro che l'educatore si assume per sopperire alle carenze del contesto con il suo impegno personale, che provoca il logoramento delle sue potenzialità, un eccessivo stress e insoddisfazione per il proprio operato.

Negli ultimi anni il dibattito sul tema della tutela degli affetti anche in carcere ha portato alla luce il problema della genitorialità in carcere con una certa insistenza, spingendo le istituzioni ad interrogarsi su come intervenire. Grazie alle isolate esperienze di qualche associazione, si cerca di migliorare sempre di più le condizioni di vita di genitori e figli ristretti. Le associazioni riconoscono il diritto del genitore di mantenere un ruolo fondamentale nella vita del figlio ed il diritto del bambino di crescere in un ambiente idoneo al suo sviluppo.

Anche quando il genitore ha commesso degli errori che lo hanno portato alla carcerazione, il suo rapporto con i figli va sostenuto. Non è sui figli che devono ricadere gli sbagli dei genitori, anche perché per quei bambini che hanno madre o padre in carcere, o peggio ancora che sono reclusi insieme a uno di essi, i genitori rimangono comunque riferimenti affettivi fondamentali, imprescindibili ed insostituibili.

Mantenere i rapporti con la propria famiglia costituisce una tappa importante nel percorso riabilitativo e risocializzante del recluso, rappresenta un momento necessario per un corretto ed efficace svolgimento dell'intero percorso. Gli spazi per l'affettività, in primo luogo per le relazioni familiari, devono essere intesi e rispettati come diritti della persona: anche di quella reclusa.

Molti fattori quindi concorrono al miglioramento della funzione rieducativa, maggiori risorse e spazi, personale più adeguato, una migliore collaborazione sia tra le figure professionali operanti all'interno di un istituto penitenziario che con quelle all'esterno, associazioni pubbliche o private e comunità in genere, una supervisione sull'operato degli educatori e una maggiore autonomia lavorativa. Tutti questi bisogni sono amplificati dal sovraffollamento delle carceri italiane in cui detenuti condannati per le più diverse tipologie di reati vengono ammassati tutti insieme per problemi di

spazio, venendosi così a creare le condizioni favorevoli per la diffusione di una cultura criminale, piuttosto che per un trattamento rieducativo. Bisogna perciò creare nuovi spazi, migliorare le condizioni igieniche e sanitarie e la vivibilità all'interno degli istituti, nel rispetto della dignità dei detenuti.

Si ritiene allora necessario ed indispensabile un rilancio dell'efficacia delle misure alternative alla detenzione per la finalità rieducativa della esecuzione penale. Tale rilancio può avvenire soltanto superando la concezione generale che esse siano forme di buonismo, modalità per evitare o aggirare la pena del carcere, invece di credere che esse sono a tutti gli effetti modalità alternative alla pena detentiva, ma pur sempre modalità di esecuzione della pena.

Il risultato verrà raggiunto solo se tale riconoscimento diventerà percezione e consapevolezza comune da parte di operatori, condannati, cittadini in genere, sconfiggendo scetticismi e resistenze conservatrici di quanti ancora sono legati all'equazione pena-carcere. Verranno così superate anche le gravi deficienze organizzative nei sistemi interessati, penitenziario, socio-assistenziale e giudiziario, che limitano, oggi, il ricorso alle misure alternative.

L'attuale momento storico sembra però essere caratterizzato da politiche di rilegittimazione del carcere, di delegittimazione della finalità rieducativa della pena che, sebbene riguardino in prevalenza gli adulti, ricadono anche sui minori e sui bambini in carcere con le proprie madri. La precarietà sociale viene colpita con uno strumento privilegiato che è, appunto, la pena detentiva.

Probabilmente soltanto superando le problematiche che stanno a monte dei sistemi penitenziario, giurisprudenziale e socio-assistenziale, la figura dell'educatore penitenziario potrà aspirare ad esercitare il ruolo che istituzionalmente gli compete.

Bibliografia

VOLUMI

Barbagli M., Gatti U., *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002.

Benelli C., *Coltivare percorsi formativi: la sfida dell'emancipazione in carcere*, Napoli, Liguori editore, 2012.

Bortolotto T., *L'educatore penitenziario: Compiti, competenze e iter formativo: Proposta per un'innovazione*, Milano, Franco Angeli, 2002.

Buracchi T., *Origini ed evoluzione del carcere moderno*, Firenze, Altrodiritto, 2004.

Buffa P., *I territori della pena: alla ricerca dei meccanismi di cambiamento delle prassi penitenziarie*, Torino, EGA Editore, 2006.

Casadei M.G., *Scommesse dal carcere: la sfida dei percorsi educativi: Spunti di riflessione*, Roma, Aracne, 2008

Concato G., *Educatori in carcere: ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*, Milano, Unicopli, 2008.

Costanzo G., *Madre e bambino nel contesto carcerario italiano*, Roma, Armando, 2013.

D'amico C., D'Amico N., *Educazione alla convivenza civile*, Bologna, Zanichelli, 2004.

Ferraro G., *Filosofia in carcere: incontri con i minori di Nisida*, Napoli, Filema, 2001.

Giasanti A., *Le misure alternative al carcere*, Milano, Franco Angeli, 2004.

La Rosa M., *Donne e carcere: una ricerca in Emilia Romagna*, Milano, Franco Angeli, 2006.

Li Bianchi S., *Madri e bambini in carcere*, Padova, Centro Studi del Centro di documentazione Due Palazzi, 2001.

Mancuso R., *Scuola e carcere: educazione, organizzazione e processi comunicativi*, Milano, Franco Angeli, 2001.

Mannucci A., Poggesi A., *L'educatore penitenziario e i rischi di burnout*, Tirrenia (Pi), Edizioni del Cerro, 2000.

Marotta G., *Immigrati: devianza e controllo sociale*, Padova, Cedam, 1995.

Mastropasqua G., *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza: i legami affettivi alla prova del carcere*, Bari, Cacucci, 2007.

Migliori S., *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Roma, Carocci, 2007.

Migliori S., *Conoscere il carcere: storia, tendenze, esperienze locali e strategie formative*, Pisa, Edizioni ETS, 2007.

Neppi Modona G., *Carcere e società civile*, «Storia d'Italia I documenti», Einaudi, Torino, 1973, vol. V/2 Documenti, p. 7.

Neppi Modona G., *Le origini dell'istituzione carceraria*, «Enciclopedia europea Garzanti», Milano, Garzanti editore, 1976, p. 884.

Parascandolo R.S, *Fatti e Parole. Attualità e neologismi*, Siracusa, Sea, 2005.

Pelanda D., *Mondo recluso: vivere in carcere in Italia oggi*, Cantalupa (To), Effatà Editrice, 2010.

Sartarelli G., *Pedagogia penitenziaria e della devianza: osservazione della personalità ed elementi del trattamento*, Roma, Carocci, 2004.

Scanu C., *Mamma è in prigione*, Milano, Jaca book, 2013.

Serra C., *Psicologia penitenziaria. Sviluppo storico e contesti psicologico, sociali e clinici*, Milano, Giuffrè Editore, 2000.

Zavoli S., *Ma quale Giustizia*, Casale Monferrato (Al), Edizioni Piemme, 1997.

ARTICOLI DA RIVISTE

Dellisanti A., «La figura dell'educatore nell'Amministrazione Penitenziaria: compiti e ruolo, bilancio dell'esperienza e prospettive in vista dell'attuazione dell'area educativa», *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, fasc. 1-2/gennaio-agosto 1997, p. 157.

Marzana D., Marta E., «Psicologia della liberazione: una rilettura teorico-metodologica», *Gruppi, ricerca-azione e modelli formativi*, n. 1 Vol. III, 2012, pp. 1-2.

Valcarengi M., «Espropriare e ferire: appunti sulla psicologia del carcere in Italia», *La società degli individui*, n. 40, 2011, pp.66-74.

Valia D., «I diritti del recluso», in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.2/3, 1999, pp. 2-4.

FONTI INTERNET

Piattelli. V, «L'abolizione della pena di morte nel Regno d'Italia (1861-1918)», www.squilibrio.it

Salvati A., «Proposte di riforma dell'ordinamento penitenziario e del sistema sanzionatorio negli ultimi anni», www.amministrazioneincammino.luiss.it

www.ristretti.it